

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

25.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 APRILE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GUIDO MARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione e sostituzioni:			
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	3	LOBIANCO ed altri: Interventi per i danni causati dal maltempo in agricoltura (2446);	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		BARCA ed altri: Interventi straordinari in agricoltura per fronteggiare i danni provocati dalle eccezionali calamità (2476);	
Disegno di legge; Senatori DIANA ed altri; BALDI ed altri; DE TOFFOL ed altri: Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 (<i>Approvati in un testo unificato dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (2682);		CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: Interventi per fronteggiare i danni derivanti dalle nevicate e dalle gelate del gennaio 1985 (2545);	
		LOPS ed altri: Disposizioni transitorie per la previdenza agricola nelle aree colpite da calamità naturali (2560) . . .	3
		CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	3, 17, 18 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40

IX LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1985

	PAG.		PAG.
MARTINO GUIDO, <i>Presidente</i>	14	LOBIANCO ARCANGELO	18, 24, 25, 29, 30
AGOSTINACCHIO PAOLO	11	MARTINO GUIDO	19
ANDREONI GIOVANNI	25	MORA GIAMPAOLO	29, 40
BAMBI MORENO, <i>Relatore</i> . 14, 15, 21, 22, 23, 24 25, 26, 28, 30, 31, 32 33, 35, 37, 38, 39		PANDOLFI FILIPPO MARIA, <i>Ministro della agricoltura e delle foreste</i> 15, 16, 17, 21, 22 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39	
BELLINI GIULIO	12, 16, 22	ROSINI GIACOMO . 10, 19, 20, 28, 35, 36, 37, 38	
BINELLI GIAN CARLO . . . 19, 25, 28, 29, 32, 33		RINDONE SALVATORE	30, 37, 38
BRUNI FRANCESCO	28, 29, 40	TOMA MARIO	26, 27
CARDINALE EMANUELE	35	ZUECH GIUSEPPE	18
COCCO MARIA	10, 15, 17, 18		
FERRARI GIORGIO	7, 17, 19, 21, 29 30, 36, 38, 39, 40	Votazioni segrete:	
FERRARI MARTE	14	CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	20
IANNI GUIDO	4, 16, 20, 21, 24, 28		

La seduta comincia alle 13,30.

GUIDO MARTINO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missione e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Manchinu è in missione per incarico del suo ufficio.

Comunico altresì che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, gli onorevoli Antonellis, Barca, Boncompagni, Diglio, Fittante, Mongiello, Mundo, Nebbia, Pellizzari, Patuelli, Urso, Zambon e Zoppetti, sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Strumendo, Cardinale, Migliasso, Piro, Danini, Contu, Ferrari Marte, Giovannini, Bianchi, Ferrari Giorgio, Carlotto, Cristofori e Gianni.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge senatori Diana ed altri; Baldi ed altri; De Toffol ed altri: Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 (Approvati in un testo unificato dalla IX Commissione permanente del Senato) (2682); Lobianco ed altri: Interventi per i danni causati dal maltempo in agricoltura (2446); Barca ed altri: Interventi straordinari in agricoltura per fronteggiare i danni provocati dalle eccezionali calamità (2476); Consiglio regionale della Puglia:

Interventi per fronteggiare i danni derivanti dalle nevicate e dalle gelate del gennaio 1985 (2545); Lops ed altri: Disposizioni transitorie per la previdenza agricola nelle aree colpite da calamità naturali (2560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Diana ed altri; Baldi ed altri; De Toffol ed altri: « Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 », già approvati in un testo unificato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 marzo 1985; di iniziativa dei deputati Lobianco ed altri: « Interventi per i danni causati dal maltempo in agricoltura »; Barca ed altri: « Interventi straordinari in agricoltura per fronteggiare i danni provocati dalle eccezionali calamità »; di iniziativa del Consiglio regionale della Puglia: « Interventi per fronteggiare i danni derivanti dalle nevicate e dalle gelate del gennaio 1985 »; di iniziativa dei deputati Lops ed altri: « Disposizioni transitorie per la previdenza agricola nelle aree colpite da calamità naturali ».

Ricordo ai colleghi che in una precedente seduta il relatore, onorevole Bambi, ha svolto la sua relazione.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 26 marzo 1985, ha espresso il seguente parere:

Nulla osta all'ulteriore *iter* dei progetti di legge.

IX LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1985

Comunico che la V Commissione bilancio, in data 10 aprile 1985, ha espresso

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 2682 a condizione che all'articolo 1 sia aggiunto il seguente comma:

« A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al precedente comma, fanno carico gli oneri connessi all'attuazione degli articoli 5, 6, 7 e 10 della presente legge valutati in complessive lire 35 miliardi, corrispondenti alle somme da iscrivere sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1985 concernenti interessi passivi per operazioni di indebitamento ».

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1. 1.

La IX Commissione lavori pubblici ha espresso, in data 20 marzo 1985,

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che la copertura dell'onere non sia effettuata utilizzando l'accantonamento « Difesa del suolo », in relazione all'avanzata fase di elaborazione di un testo unificato in materia presso la IX Commissione.

La XII Commissione industria ha espresso, in data 27 marzo 1985,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti considerazioni:

all'articolo 9, primo comma, riconfermare che il contributo a fondo perduto non sarà comunque superiore al 90 per cento del danno accertato;

all'articolo 9, secondo comma, prevedere la possibilità che il tasso di interesse previsto pari al 25 per cento del tasso di

riferimento possa essere ulteriormente ridotto al 10 per cento qualora la riattivazione delle strutture, degli impianti e dei processi produttivi avvenga con l'introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche.

Comunico, infine, il parere espresso dalla XIII Commissione lavoro, in data 2 aprile 1985:

La XIII Commissione, esaminato il provvedimento n. 2682 e proposte di legge abbinate, ritiene che le calamità atmosferiche del dicembre 1984 e gennaio 1985, per la loro eccezionalità meritino un intervento straordinario, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, con conseguente necessità di adeguamento dello stanziamento; conseguentemente, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) che le rateazioni dei contributi previdenziali e assistenziali per il settore agricolo siano previste secondo le norme organiche previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, anche per quanto attiene agli interessi di dilazione;

b) che non si provveda di fatto alla riapertura degli elenchi anagrafici, per i quali la legge n. 638 dell'11 novembre 1983 ha previsto la progressiva eliminazione;

c) che all'articolo 10 si precisi il settore di appartenenza delle aziende a favore delle quali siano previste le provvidenze.

Si segnala, infine, l'opportunità che in sede di merito siano abbinati il disegno di legge e la proposta di legge n. 2466 e n. 1418 Atti Camera che trattano la medesima materia, pendenti presso la XIII Commissione.

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali dei provvedimenti al nostro esame.

GUIDO IANNI. Il periodo di tempo trascorso tra il verificarsi degli eventi calamitosi, le avversità atmosferiche con le loro dannose conseguenze sull'agricoltura, nella produzione, nelle strutture, per le

aziende e il momento in cui avviene questa discussione, hanno consentito a tutti noi il possesso di una conoscenza e di una documentazione, attraverso gli incontri con i rappresentanti delle regioni, degli enti locali, delle associazioni di categoria ed organismi professionali e sindacali, che ci possono dispensare dalla rassegna dei danni stessi e dalla loro illustrazione. Ogni ulteriore insistenza descrittiva dei danni potrebbe assumere quindi, in questa occasione, in questa circostanza, il carattere dell'ovvietà e persino dell'enfaticizzazione sospetta.

Ci rendiamo conto che alcuni settori particolarmente colpiti necessitano di provvedimenti particolari, che non possono essere compresi nella presente legge, per il carattere che tale legge deve conservare, cioè quello di intervenire a fronteggiare le eccezionali avversità, ma diciamo anche che ogni intervento straordinario deve trovare riscontro in una visione complessiva del piano agro-alimentare che non potrà ridursi ad una sommatoria di piani speciali.

Vorrei quindi soffermarmi brevemente su tre problemi. Il primo problema riguarda l'urgenza del provvedimento. Sono passati tre mesi dagli eventi, e ancora non si riesce a trovare una soluzione rapida. In questa occasione non possiamo che ribadire il nostro giudizio negativo sul comportamento del Governo che, per imprevidenza o per contrasti all'interno del Governo stesso o della maggioranza, ha lasciato che il provvedimento rimanesse senza copertura, costringendo la Commissione ad interrompere l'esame per oltre 15 giorni. Noi siamo interessati ad un corso accelerato del provvedimento, anche se non possiamo rinunciare a presentare emendamenti migliorativi. Annunciamo che il nostro gruppo sarà disponibile a lavorare anche nella giornata di domani se fosse necessario, se gli impegni in aula oggi dovessero impedirci il completamento dell'esame del disegno di legge, e anche se questo richiedesse ulteriori giornate di lavoro.

Il secondo problema che poniamo è l'esigenza che Governo e Parlamento rispondano con un impegno eccezionale ad

un evento eccezionale. Si rende cioè necessario commisurare le risorse finanziarie indispensabili alla estensione, alla rilevanza del danno e al suo carattere plurienale. Noi giudichiamo lo stanziamento del Governo di 300 miliardi irrisorio per fronteggiare i bisogni complessivi prodotti dal maltempo, siamo convinti che questa somma non è nemmeno sufficiente a coprire l'intera area agricola colpita, che si estende su quasi tutto il territorio nazionale.

Del resto, non possiamo che definire insignificante l'affermazione contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge n. 2682, laddove si promette di risolvere il problema della congruità dello stanziamento all'entità dei danni con futuri stanziamenti. C'è da osservare che la legge può disporre provvedimenti e non dispensare promesse, ma c'è da aggiungere che tale promessa non è collegabile a nessun atto concreto. A noi sembra, per altro, che questa promessa sia aggravata, nella sua indeterminatezza, dalle discussioni che si sono svolte anche in Commissione bilancio, allorquando si dice che, anche se non si dovesse provvedere attraverso le variazioni di bilancio, poi si provvederà con la nuova legge finanziaria. Questo accentua ancora di più le nostre preoccupazioni sull'esito al quale si vuole giungere, cioè far corrispondere gli impegni del Governo al danno che si è avuto.

Del resto, abbiamo già una situazione che ci sembra abbastanza assurda, quando si prelevano dei fondi da capitoli del bilancio che in qualche misura riguardano già l'agricoltura, per destinarli alla stessa agricoltura. Mi riferisco al capitolo 9001: i 100 miliardi che dovrebbero servire (perché ancora il provvedimento non è stato approvato) per la legge sulla difesa del suolo, e che appunto dovrebbero riguardare anche l'agricoltura, si prelevano da questo capitolo e si trasferiscono su un altro, con una operazione di transito alla quale siamo abituati da parte del Governo, ma che è la testimonianza del modo poco responsabile con cui vengono impegnati i fondi del bilancio dello Stato. Inol-

IX LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 APRILE 1985

tre, ci troviamo in presenza di un parere negativo espresso dalla IX Commissione a proposito di questi 100 miliardi, quindi dobbiamo manifestare tutte le nostre perplessità.

In aggiunta a questi elementi, non possiamo non considerare negativo il modo in cui si intende risolvere i problemi sorti dalla mancata copertura degli articoli 5, 6, 7 e 10 del disegno di legge, per due ragioni. In primo luogo, non ci convince la stima che è stata fatta, secondo la quale 35 miliardi sarebbero sufficienti alla copertura di questi articoli. In secondo luogo, respingiamo l'idea nuova che viene prospettata, quella cioè di far ricadere l'onere relativo agli articoli 5, 6, 7 e 10 sui 300 miliardi previsti per il finanziamento dell'intero provvedimento. Ci sembra che queste due questioni comportino delle responsabilità da parte del Governo; chiedo che il Governo dica esplicitamente se ritiene che con la somma di 35 miliardi siano soddisfatte le esigenze poste dai predetti articoli, perché questo varrà anche per valutazioni e giudizi che verranno formulati in seguito, nel momento in cui saranno applicati quegli articoli, che non riguardano esclusivamente problemi di ordine assistenziale e previdenziale.

Questo lo diciamo perché se è vero che il Governo ci ha abituati da qualche tempo (non parlo solo di quest'ultimo, il quale comunque si è molto dilettrato in questi *escamotages*) all'assunto che la matematica e i bilanci non sono una scienza ma una semplice opinione, è assurdo, da parte nostra, considerare che il Governo vanti successi nella politica fiscale e finanziaria, mentre poi quando si tratta di intervenire per esigenze eccezionali esso manifesta tutta la sua impotenza nel trovare una somma almeno di 600 miliardi, come propone il nostro gruppo, e non solo, ma addirittura non si riesce a trovare una somma aggiuntiva di 35 miliardi.

Per evitare che possano sorgere equivoci e che possano manifestarsi discorsi un po' vacui, abbiamo voluto avanzare una proposta molto precisa sul capitolo dove sono disponibili somme che possono essere usate al riguardo. Noi abbiamo indicato il

capitolo 4691 del Ministero del tesoro che, in virtù di una diversa forma di pagamento degli interessi sui BOT, viene ad avere una disponibilità consistente alla quale si può attingere.

In occasione dell'apertura di questa discussione sulle linee generali avanziamo una nuova proposta, se i colleghi della maggioranza ritengono che questa strada non sia percorribile: nel capitolo 6805 dello stesso Ministero del tesoro, anche qui in virtù del cambiamento delle modalità di pagamento degli interessi sui certificati di credito del Tesoro (da semestrali ad annuali), si è venuta a determinare una disponibilità di 3.500 miliardi di lire. Sappiamo che di questa cifra 1.800 miliardi sono, o sembrano essere, anche se non tutti formalmente, impegnati. Questo significa che rimangono disponibili gli altri 1.700 miliardi, una cifra cioè notevolmente superiore a quella che è indicata per soddisfare le esigenze relative a questo provvedimento. Mi sembra pertanto che non ci si possa appellare alla mancanza di disponibilità finanziaria per contrastare le richieste che noi avanziamo al fine di corrispondere ai bisogni e alle necessità delle categorie dei produttori agricoli del nostro paese, delle organizzazioni professionali, delle organizzazioni sindacali, delle istituzioni da noi consultate. Dobbiamo dire chiaramente che il problema reale che abbiamo di fronte non è quello finanziario, ma piuttosto quello dell'esistenza, o meno, della volontà politica, nel Governo e nella maggioranza, di rispondere ad eventi eccezionali con provvedimenti straordinari, per non aggravare ulteriormente le condizioni dell'agricoltura e degli operatori agricoli del nostro paese.

Il terzo problema è quello relativo ai contenuti del provvedimento. Già in Senato noi abbiamo avanzato proposte volte a migliorare il disegno di legge, ma non tutte sono state accolte dal Governo o ritenute valide dalla maggioranza. Altre esigenze sono emerse dalle consultazioni informali che in quest'aula il relatore ed alcuni membri della Commissione hanno avuto negli incontri con le associazioni dei produttori, con le organizzazioni pro-

fessionali e sindacali e con le espressioni delle istituzioni. In considerazione delle necessità emerse durante questi contatti noi avvertiamo l'esigenza di proporre, attraverso emendamenti, alcuni elementi migliorativi che estendano le disposizioni del provvedimento, per esempio, ad alcune cooperative che hanno ricevuto, o potrebbero ricevere, contributi non sufficienti a coprire i danni subiti per le grandinate e le gelate. Si potrebbero concedere prestiti pluriennali una volta accertata la dimensione di questi danni onde favorire il ripristino produttivo, soprattutto in alcuni settori, per assicurare particolari incentivi a favore di aziende di coltivatori diretti, affinché si possa corrispondere alle regioni un'anticipazione pari al 50 per cento della richiesta presentata. In questo modo si manterrebbe il beneficio del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 9 della legge n. 590, che incomprensibilmente il Governo ha eliminato dal testo del provvedimento.

Ho parlato succintamente di questi tre elementi proprio in conseguenza del carattere di urgenza che l'approvazione di questo provvedimento riveste. Noi non vogliamo sollevare altri problemi (anche se essi esistono) in questo momento: esamineremo l'opportunità di farlo nel corso dell'illustrazione dei nostri emendamenti o di eventuali ordini del giorno. Noi sentiamo il bisogno di richiamare il Governo e la maggioranza, o quelle forze della maggioranza che si sono battute in questi mesi, o che hanno partecipato in questi mesi a iniziative nel paese rappresentando il turbamento, le ansie e le difficoltà che si sono manifestate nell'agricoltura, sia per il riflesso degli orientamenti e delle decisioni comunitarie, sia in virtù di una politica che ormai da qualche anno a questa parte il Governo segue attraverso la destinazione di risorse del paese all'agricoltura stessa. Parlo di Governo, signor ministro, perché mi rendo conto che è nella politica generale che si avvertono gli elementi più gravi di inadeguatezza delle risposte ai problemi che emergono.

Le nostre proposte, sia pure sinteticamente espresse, si muovono per raccogliere

le preoccupazioni più profonde e per offrire una condizione di ripresa alla produzione, altrimenti si perdono anche le speranze: non possiamo ignorare, infatti, che in vasti territori della Toscana, dell'Umbria, delle Marche, si è verificata la distruzione delle colture quasi per intero. Qui si corre il rischio non soltanto di trasformare l'immagine paesaggistica di queste zone, ma anche di abbattere completamente la produzione lì esistente, senza neanche sapere in che modo sostituirla, ciò non potrà non avere conseguenze negative pluriennali sulla produzione agricola del nostro paese.

Per queste ragioni noi riteniamo assolutamente necessario che il Parlamento ed il Governo sappiano interpretare questi oggettivi elementi di difficoltà creatisi nelle campagne e che sappiano affrontarli come è richiesto dalla situazione.

GIORGIO FERRARI. Credo che a mano a mano che passa il tempo ci rendiamo sempre più conto delle notevoli dimensioni della calamità che si è abbattuta sul nostro paese nel dicembre del 1984 e nel gennaio del 1985.

Non so se lei, signor ministro, abbia potuto raccogliere, nei mesi trascorsi da quel momento, notizie precise sull'entità dei danni provocati nel settore agricolo ed anche in quello industriale, che non dobbiamo dimenticare perché dobbiamo sempre avere una visione unitaria dei problemi che abbiamo di fronte. Se le notizie le sono pervenute, comunque, credo che sarebbe abbastanza facile constatare (come io ho potuto fare nella mia regione, il Veneto) che probabilmente gli stanziamenti messi a disposizione del Governo non sono sufficienti per fare fronte ai danni verificatisi in una sola regione. Non conosco, se non per averlo letto o per sentito dire, quello che è capitato in altre zone e regioni.

Allora dobbiamo porre una domanda al Governo, e cioè se questo disegno di legge è un provvedimento di pronto intervento per le questioni più urgenti, al quale ne faranno seguito altri di carattere strutturale, o se è un intervento definitivo,

dopo il quale non si parlerà più di danni causati da calamità. Se lo vediamo nel primo senso, non c'è dubbio che questo intervento è del tutto insufficiente, ma non dico, come fa il gruppo comunista, che ciò è dovuto a colpa del Governo. Credo che allora fosse difficilmente misurabile l'entità del danno, e probabilmente lo è ancora oggi, soprattutto nel settore agricolo, perché siamo solo all'inizio della primavera e non abbiamo ancora il riscontro del danno totale, soprattutto per gli impianti arborei. Ci vorrà almeno un anno per poter verificare il danno vero e completo; bisognerà aspettare i primi periodi di siccità o i primi freddi della prossima stagione.

Allora dobbiamo impostare immediatamente il provvedimento in questo senso, perché se dicessimo che con questo si conclude l'intervento del Governo sui danni provocati dalle calamità del dicembre 1984 e gennaio 1985, il progetto di legge sarebbe insufficiente. Lo potremmo prendere in considerazione come provvedimento utile solo se a questo ne faranno seguito altri dopo aver verificato l'effettiva situazione e le effettive modalità anche di intervento. Dico effettive modalità, perché credo che anche lo strumento che è stato usato, quello della legge n. 590, probabilmente col tempo si dimostrerà inadeguato, nel senso che tale legge ha come oggetto i danni ai frutti pendenti e non la riparazione, per cui non copre i tipi di danni che si sono avuti in questa occasione, tant'è che oggi si utilizza anche la legge n. 590, modificandola in alcuni articoli, ma probabilmente creando più una confusione nello strumento d'intervento che non uno strumento d'intervento adeguato, *ad hoc*, per gli eventi verificatisi nello scorso inverno. Dico questo perché i danni ai frutti pendenti sono minori rispetto a quelli riportati dalle strutture e dagli impianti dell'agricoltura e, per una parte, anche del settore industriale, ma questo lo esaminerò separatamente.

Voglio far presente al signor ministro che nella mia regione (immagino che in altre si sia verificata la stessa situazione) intere zone sono state sconvolte: fra l'est

veronese e l'ovest vicentino, solo per la parte che riguarda le cantine sociali, ve ne sono nove che vinificavano quasi tre milioni di quintali di uva; in altre cantine, che hanno agricoltori soci, il 60 per cento dei vigneti è andato distrutto per il freddo. Al di là dell'entità (60, 70 o 50 per cento), quando c'è un danno superiore ad un determinato limite, se si tratta di impianti non più giovani, questo vuol dire estirpare tutto, perché non vi è la condizione economica per produrre. Questo solo in quell'area che è ristretta. Scendendo al sud, verso la più ampia pianura padana, tutti gli impianti ortofrutticoli, forse eccetto il melo che ha subito meno danni, si trovano nelle medesima situazione.

Allora, più ancora che provvedere a riparare i danni dei frutti pendenti, dobbiamo dare una risposta agli agricoltori su cosa devono fare dei loro impianti, e cioè se toglierli o mantenerli. Questo anche per le condizioni particolari che si trovano in determinate zone. Il collega Zuech, che è della provincia di Vicenza, sa che vi sono alcune cantine sociali, come quella di Lonigo, che come tali si sono mantenute, ma non sono in zone DOC e, in base alle norme comunitarie, non potrebbero reimpiantare quello che è andato distrutto se oggi lo estirpassero. Molti vogliono sapere se possono estirpare avendo la speranza di trovarsi di fronte ad una possibilità di reimpianto, oppure inventare qualche nuovo tipo di coltivazione. Questa è la situazione drammatica in cui si trovano molti produttori. Ma questo non è sufficiente, perché dietro di loro vi sono tutte le strutture consortili delle cantine sociali. Che cosa fanno queste? Quando una cantina sociale, che vinificava 500 mila quintali di uva, si troverà a 50 mila quintali quest'anno e nel prossimo anno a 100 mila, farà ricadere il costo di gestione, anziché sui 500 mila quintali di uva, sui 50 mila? Gli stessi produttori conferenti a quella cantina sociale hanno solo un'alternativa: vendere l'uva al di fuori della cantina che con grande fatica si sono costruita in trent'anni, perché diversamente la spesa che dovrebbe sopportare sull'uva che hanno conferito non sarebbe più eco-

nomica. Lo stesso discorso vale per i vari consorzi ortofrutticoli che si trovano nella medesima zona. In Emilia-Romagna, con tutte queste strutture fortemente colpite, non si sa quali indirizzi prendere di fronte alla campagna agricola che si sta per aprire.

Ecco perché non credo che questa situazione possa essere affrontata con l'intervento normale della legge n. 590. Probabilmente necessita un intervento *ad hoc* e bisogna dire agli agricoltori se possono provvedere, e con quale tipo di verifica preventiva, ad estirpare ciò che non è più conveniente coltivare dal lato economico.

In alcuni emendamenti si fa riferimento agli ispettori agrari provinciali che non funzionano più da anni e quindi non riescono a dare questo tipo di verifica. D'altra parte, non è cosa nuova. Tutte le parti politiche hanno presentato progetti di legge per far fronte al problema dei contributi, in cui si dice che, siccome gli ispettorati, dopo un anno, non sono stati in grado di accertare se il danno era superiore o inferiore al 35 per cento, bisogna provvedere per legge in tal senso. Nel parere della XIII Commissione abbiamo richiamato questi provvedimenti legislativi perché siano unificati e venga data una soluzione di carattere organico.

Ho voluto citare questo, non per dire che il provvedimento sia giusto o sbagliato, ma perché c'è qualcosa che non funziona e non consente, con i mezzi ordinari, di far fronte a situazioni di carattere straordinario. Credo che di questo dobbiamo renderci conto preliminarmente per fare un provvedimento corretto e che abbia un carattere organico. Riprendendo il discorso sulla dilazione dei contributi, abbiamo citato nel parere della XIII Commissione tre tipi di provvedimenti, che prevedono dilazioni diverse con interessi diversi. Questo vuol dire che si è provveduto con strumenti legislativi differenti e anche con modalità d'intervento diverse. Credo che questo tipo d'intervento dovrebbe avere un carattere unitario ed unico, e quindi dobbiamo cercare di riordinare la materia, per la quale probabilmente non è sufficiente il tempo che ci troviamo di

fronte, ma dovremo farlo in altra sede se verrà quel provvedimento organico che interviene sulle strutture.

Credo che non possiamo sottacere la situazione del settore industriale, situazione che per fortuna riguarda un ambito più ristretto, infatti i danni a questo settore si sono verificati non tanto per il gelo, quanto soprattutto per la neve, e la quantità di neve caduta in certe zone è abbastanza limitata. I danni, quindi, sono limitati ad alcune industrie molto importanti. Pur vivendo vicino a queste zone, non mi sono reso conto della situazione fino a quando non sono andato a vedere: ho visto aziende con capannoni completamente abbattuti nel giro di 18 secondi; quindici giorni dopo ho visto imprenditori e operai che stavano installando i capannoni lavorando all'aperto, forse non perché fossero animati da una maggiore buona volontà rispetto agli altri, ma perché si era creata una situazione che avrebbe portato alla distruzione di quelle aziende. Infatti, erano già arrivati telegrammi e *telex* da ditte estere che richiedevano i loro *stands* per trasferirli in Inghilterra, dove avrebbero provveduto a rifornire queste aziende immediatamente: si tratta di aziende vicine al settore agricolo, come le aziende di trattori, parte dei quali vengono fabbricati in Italia. Queste persone hanno continuato a produrre e a creare risorse, evitando in questo modo di ricorrere alla cassa integrazione, nel quel caso si sarebbero avuti costi molto più consistenti di quelli costituiti dagli aiuti alla ricostruzione.

Penso che nei confronti di queste persone noi compiamo un intervento puramente doveroso, esse fanno un'unica richiesta: uno strumento per poter ricorrere al finanziamento. Non chiedono contributi a fondo perduto. Ritengo che non si debba ricorrere alla legge n. 50 del 1952, non mi riferisco solo alla limitatezza della cifra, ma anche al fatto che forse sarebbe possibile avere uno strumento di intervento molto semplice e senza nuovi stanziamenti da parte dello Stato. Mi rivolgo al ministro, perché in passato è stato anche ministro dell'industria: se avesse varato un provvedimento molto

semplice, in base al quale la legge 902 sarebbe estendibile anche alle aziende che non si trovano nelle cosiddette zone depresse, avremmo avuto uno strumento di intervento immediato, efficace e sufficiente, perché al resto hanno provveduto le regioni. Ricorrere ad uno strumento straordinario come la legge n. 50, che provvede ad altro tipo di calamità, diventa inefficace e comporta il rischio di determinare interventi « a pioggia », in cui quelli che ne beneficiano sono coloro che non hanno subito i veri danni, mentre non ne beneficiano coloro che si sono impegnati affinché i danni fossero contenuti.

Ritengo, infine, che il provvedimento governativo (qualunque esso sia) debba essere strettamente collegato con i provvedimenti regionali, e si debba coordinare con essi; in caso contrario, si avrebbero piccole particelle di interventi senza un risultato efficace.

Non solo per la parte agricola, ma anche per quella industriale, se avessimo stipulato delle convenzioni con gli istituti bancari sulle possibilità di finanziamento, avremmo potuto avere una specifica verifica, perché chi poteva ricorrere a questo tipo di finanziamento doveva dimostrare attraverso fatture di spesa di aver compiuto degli interventi di tipo ricostruttivo, quindi finalizzati al sistema produttivo e non a quello assistenziale.

Ho voluto dire questo senza entrare nel merito dei singoli articoli, perché mi interessa l'intervento di carattere formale. Se dovessimo affrontare l'esame dell'articolo senza avere una definizione precisa del quadro dei danni e degli interventi, dovremmo discutere per molti giorni; ma se definiamo gli obiettivi e i mezzi di intervento, possiamo sapere esattamente cosa deliberiamo oggi e cosa ci riserviamo di deliberare domani.

GIACOMO ROSINI. Sia pure brevemente, devo unire la mia voce a quella di quanti hanno lamentato la pochezza dei mezzi finanziari messi a disposizione dal Governo per questo provvedimento.

MARIA COCCO. Naturalmente voterete tutti contro.

GIACOMO ROSINI. Non è escluso, e mi dispiace che ad ascoltare queste nostre osservazioni ci sia il ministro Pandolfi, che probabilmente nella compagine governativa è il più convinto ed è quello che ha maggiore conoscenza dell'enormità dei danni che si sono verificati questo inverno.

Ho la sensazione che quanto è accaduto nel nostro paese, dal punto di vista dei danni materiali, sia simile a quanto è accaduto a seguito degli effetti calamitosi dei grandi sismi che si sono verificati nell'ultimo decennio, ricordo il Friuli e l'Irpinia. Certamente vi è una grande differenza, perché in quei casi si sono avute anche delle vittime e gli edifici sono andati distrutti; questo ha suscitato una grande emozione nel paese, e nessuno discute l'opportunità degli interventi adottati in quella occasione. Questo però non significa che, a fronte dei danni che il sistema produttivo nazionale ha subito a seguito del gelo e della neve, si debba provvedere con somme esigue.

Esiste il problema del reperimento dei mezzi finanziari. Il collega Ianni ha indicato alcune strade praticabili, ed io credo che altre potrebbero essere ricercate. Ho un terribile dubbio, e se è infondato chiedo immediatamente scusa: se questi danni si fossero verificati o si fossero concentrati in zone elettoralmente interessate per colleghi che si trovano in altre Commissioni, forse le coperture di bilancio si sarebbero trovate per interventi di molto superiori a quelli che qui sono previsti.

Avevo messo nella mia cartella alcuni provvedimenti varati dal Parlamento, riferiti a stanziamenti, alcuni definiti *omnibus*, altri specifici, dove complessivamente si sono superati i 1.000 miliardi per eventi calamitosi che, sicuramente, non sono paragonabili a quelli verificatisi in questo periodo. Forse questo è un provvedimento generalizzato che non suscita, quindi, una reazione compatta di un'unica regione o di alcune (poche) province; quando ho presentato, però, l'interrogazione al ministro, chiedendo in buona misura che si arrivasse a 1.000 miliardi, perché avevo in mano quei documenti, il collega Giorgio Ferrari ha qui giustamente ricordato che,

per altro, oggi non siamo ancora in grado di valutare appieno i danni causati dal gelo e dalla neve ed ha ricordato i danni (o è stato ricordato da altri) che sicuramente, in termini preoccupanti, verranno pagati dal settore della olivicoltura. Credo di concordare con il collega Ferrari, quando tireremo le somme del settore vitivinicolo, non so quali cifre ci troveremo davanti.

Dico questo per manifestare l'inadeguatezza dei fondi che qui sono stanziati; ho portato con me dei documenti che riguardano la mia regione, la Lombardia, ma solo a titolo esemplificativo. Si tratta di stime giurate eseguite dai tecnici dei comuni, quindi non sono denunce di privati, intese a raggiungere scopi troppo ovvii: per l'industria e l'artigianato la stima è di circa 95 miliardi e 268 milioni; per il settore agricolo abbiamo 52 miliardi e 900 milioni. Questo per una sola regione, forse si tratterà di una fra le più colpite, ma siamo già al 50 per cento. Siamo d'accordo sul fatto che lo Stato non deve intervenire a risarcire al 100 per cento, ma vi sono situazioni nelle quali delle aziende sono quasi ridotte sul lastrico, non si può quindi immaginare che questi provvedimenti possano essere risolutivi.

Unisco quindi la mia voce a quella degli altri colleghi per sapere se con questo provvedimento si ritenga di aver assolto il doveroso impegno che la solidarietà nazionale deve dimostrare nei confronti di chi è stato colpito da tali calamità, oppure se dobbiamo immaginare che questo è solo un primo provvedimento al quale faranno seguito degli altri, ma con delle garanzie serie e non con delle promesse molto vaghe.

PAOLO AGOSTINACCHIO. Si è discusso della pochezza dei mezzi finanziari, dell'inquadramento del problema nel piano agricolo alimentare e del reperimento, dei mezzi necessari; ora, è chiaro; sono tre problemi che non possono non trovarmi d'accordo, tenuto conto delle esigenze che dovremo andare a soddisfare con la legge che stiamo per varare.

È stata data notizia dell'entità dei danni in una sola regione e questo ci dà la misura del problema e degli interventi che dovrebbero essere adottati. È chiaro che non risolviamo tutti i problemi: è la classica goccia d'acqua nell'oceano; ma, accanto alle questioni che sono state affrontate con perizia di argomentazioni, che però non escludono la necessità di un intervento straordinario, vi è da affrontare un altro aspetto. Voglio riferirmi, signor ministro, in questo momento, a questioni già sollevate in altre occasioni; le calamità naturali di cui stiamo parlando interessano il territorio nazionale, però nel Mezzogiorno d'Italia cadono in un momento particolare. Mi spiego: alle siccità degli anni scorsi si aggiungono ora altre calamità naturali, questo significa che i provvedimenti che ci accingiamo a varare vanno ad aggiungersi ad altri provvedimenti che già gravano di obblighi coloro che fruiranno di questi benefici e provvidenze, con riferimento ai pagamenti rateali che dovranno effettuare. Se sommiamo i pagamenti rateali riferiti alle provvidenze di tutti gli scorsi anni, vediamo come a crisi si aggiunge crisi, in quanto il ricavato di aziende che operano a livelli marginali, come tutti sanno, servirà a far fronte alla necessità di adempiere e pagare con riferimento, come dicevo poc'anzi, alle obbligazioni assunte. Mi riferisco ai contributi, mi riferisco al credito agrario, mi riferisco a tutto quanto è stato disposto negli anni precedenti ed è stato erogato e dato ai coltivatori diretti, ai contadini, a coloro che lavorano la terra.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

GUIDO MARTINO

PAOLO AGOSTINACCHIO. Sarebbe interessante prendere spunto da questi fatti per affrontare in maniera seria ed organica, signor ministro, il problema di un intervento coordinato ed articolato, che tenga conto sì della necessità di fronteggiare l'evenienza, l'emergenza, ma che guardi anche al futuro; mi riferisco alla ristrutturazione aziendale, che dovrebbe con-

sentire alla nostra agricoltura un ingresso un po' diverso nell'ambito della Comunità Europea. Il problema principale è quello di adeguare le nostre strutture alla politica economica comunitaria e di rendere la nostra agricoltura competitiva, non mi pare che questo aspetto sia stato affrontato sino ad oggi con la dovuta serietà.

Naturalmente, il discorso si dovrebbe estendere alla necessità di realizzare in agricoltura un certo tipo di società, una diversa visione delle cooperazioni ed una diversa concezione degli interventi. Si tratta di un problema centrale, che dovrebbe essere affrontato e valutato specie quando, tra non molto, ci troveremo di fronte al nodo della olivicoltura, non soltanto visto dall'angolazione visuale del collega Bambi, ma anche da altri punti di vista più generali, che fanno temere fortemente per la nostra olivicoltura. Credo che il sottosegretario Zurlo, essendo meridionale ed in particolare pugliese, possa condividere questo punto di vista.

Queste sono le perplessità che in occasione di un dibattito come questo vanno evidenziate. Sottolineo l'esigenza di intervenire affinché sia varato un piano organico per il settore del credito e per i pagamenti che consenta un po' di respiro alle aziende agricole, a quelle meridionali in particolare.

GIULIO BELLINI. Signor presidente, onorevole ministro, non voglio fare un intervento organico (ha già provveduto un collega del mio gruppo), ma soltanto sollevare alcune questioni che ritengo importanti. La prima è che non capisco perché non si sia svolto un dibattito più ampio sul provvedimento che stiamo discutendo. Non lo capisco per due motivi: in primo luogo perché ci troviamo di fronte ad un provvedimento di per sé assai rilevante ed in secondo luogo perché anche da parte dei gruppi della maggioranza sono stati sollevati moltissimi dubbi. Allora non si capisce bene che cosa vogliamo: se dobbiamo lavorare ad un provvedimento che risponda agli interessi di coloro che sono stati colpiti, o se invece cerchiamo di af-

frettare i tempi per poter « chiudere la partita » per poi pensare, in un secondo tempo, alle eventuali correzioni che si proponessero. La mia opinione è la seguente: ci troviamo di fronte ad una calamità eccezionale e come tale essa non va inquadrata tra le avversità ricorrenti, che purtroppo si verificano periodicamente, ma va collocata in un'altra posizione. Il primo dato da sottolineare è che oltre ai frutti pendenti — che fra l'altro erano pochi — sono stati colpiti in modo particolare gli impianti. Si tratta di un dato insopprimibile che dobbiamo giudicare in tutta la sua ampiezza. Non sono solito, signor ministro, alle battute di spirito, però, dato che sono stati colpiti gli impianti, potremmo realizzare quelle direttive comunitarie che vogliono la riduzione degli oliveti, dei frutteti e delle viti.

Sempre a livello di battuta, devo dire che l'altro giorno abbiamo assistito alla battaglia contro l'atrofizzazione dell'Adriatico: ebbene, ci è venuto incontro un personaggio, emiliano (cioè l'onorevole Piro), che propone la distruzione delle vacche e dei porci a Modena. Non si capisce perché solo a Modena quando questi animali sono anche a Reggio Emilia, a Parma, a Mantova; nella pianura padana, nel milanese, eccetera: in definitiva stiamo teorizzando la distruzione di tutto ciò che è significativamente specializzato nel settore dell'agricoltura. Questa non è una battaglia: è amaro constatare che qualcuno gioca su queste cose, cercando di farle sembrare cose serie, quando serie non sono, anche se c'è il rischio che possano realizzarsi con tutti i danni che possiamo immaginare.

Ma voglio tornare all'argomento. Sempre a proposito degli impianti che sono stati colpiti, ci troviamo di fronte a tre possibili soluzioni: l'abbattimento, la cosiddetta potatura di riforma (usando un termine tecnico), il reimpianto. Nel primo caso ovviamente vi è solo il danno che è stato procurato. Nel secondo crederemmo impianti che produrrebbero in misura molto ridotta e che non sarebbero competitivi, come è stato ampiamente dimostrato. Per quanto riguarda il reimplan-

to, devo dire che esso comporta innovazioni anche sul piano tecnico, con notevoli conseguenti investimenti. Ma dove potrebbero essere reperiti i fondi? Mi sono permesso di farmi consegnare dall'ispettorato compartimentale alcuni dati relativi ai costi di impianto: un impianto di pescheto costa 11 milioni all'ettaro, uno di pereto, 14 milioni all'ettaro; uno di vigneto, 23 milioni all'ettaro (ovviamente si tratta di dati medi). Signor ministro, in base alle proposte contenute nel disegno di legge, con un interesse del 6,75 per cento, per un impianto di vigneto si va a finire ad una rata annuale di 3 milioni e 930 mila lire, per uno di pereto a 2 milioni e 396 mila lire, per uno di pescheto a 2 milioni e 8 mila lire. Si tratta di rate assolutamente insopportabili per gli agricoltori, considerando che sono stati colpiti in misura rilevantissima. Ci troveremo di fronte ad una situazione che porterebbe alla distruzione di ciò che abbiamo: mi sembra un elemento sul quale dobbiamo molto meditare. Dai dati forniti dal Ministero dell'agricoltura si riscontra che l'ortofrutticoltura dà un quarto dell'intera produzione, con un apporto significativo alla bilancia agro-alimentare relativa alle importazioni e alle esportazioni. Se ci alleggeriamo di questo patrimonio, in quali condizioni poniamo la nostra agricoltura? Credo che si tratti di una domanda legittima. Allora non vi può essere un prima e un dopo. Io posso capire i ragionamenti relativi ai piani di settore, ma in questo caso assistiamo ad una forzatura del piano di settore perché esso dice che in prospettiva possiamo orientare le produzioni in un senso o nell'altro quando in realtà oggi non abbiamo una questione di prospettive, ma piuttosto la questione su che cosa bisogna fare: e la cosa è diversa, molto diversa. Allora il testo approvato dal Senato può essere molto pericoloso. Non mi riferisco ai 300 miliardi di cui si è parlato, non voglio parlare di altri argomenti, voglio solo sottolineare che di fronte a fatti di questo genere noi dovremmo ascoltare le preoccupazioni espresse in questi mesi dai produttori colpiti. Non abbiamo mai avuto

delegazioni numerose come in questa occasione, e il presidente lo può confermare. Non è più possibile non tenere presenti le valutazioni espresse dalle diverse assemblee unitarie tenutesi nei luoghi dove si sono verificate le calamità, anche perché voglio vedere come saranno rispettate le promesse che in quell'occasione sono state fatte soprattutto dai rappresentanti della maggioranza, perché in quelle assemblee indette unitariamente tutti quanti abbiamo usato lo stesso linguaggio. Ho partecipato a ventitré iniziative e non credo di essermi espresso in termini diversi da quelli dei colleghi democristiani. C'è un problema di credibilità che la nostra Commissione e il Ministero devono esprimere, perché altrimenti l'attendibilità della nostra attività viene ridotta al minimo.

Comprendo il discorso relativamente ad alcuni aspetti marginali che riguardano la zootecnia, se è ritenuta parte integrante dell'azienda, e le cooperative di trasformazione. Ci troviamo di fronte a veri e propri danni, perché queste cooperative devono pagare le rate di ammortamento, altrimenti vanno in contenzioso. I danni che hanno subito sono riflessi, ma hanno una incidenza immediata.

Inoltre, signor ministro, bisogna discutere attentamente con le regioni in modo che i piani di reimpianto siano realizzati dopo una loro selezione. L'assessore Ceredi, partecipando insieme al sottoscritto ad una iniziativa, ha detto ai ravennati che la volontà era quella di difendere il trebbiano romagnolo perché ha un suo mercato specifico e non le viti di uva nera che non hanno mercato, per cui anche in questo si doveva usare un criterio più equilibrato e giusto. Cioè, non vogliamo lavorare per la distruzione, ma per una produzione qualificata. Mi pare che questo sia un modo di ragionare giusto che, tutto sommato, viene in aiuto a tutti noi.

Voglio concludere con un appello: sforziamoci di fare una legge che dia fiducia ai produttori, altrimenti li aiutiamo a distruggere, com'è nei nostri poteri. Se vogliamo invece aiutarli a sollevarsi da questa situazione di gravità, dobbiamo ope-

rare affinché siano riparati i danni, ma soprattutto venga data la speranza di avviare di nuovo l'attività produttiva nei fondi.

MARTE FERRARI. Tutti i gruppi hanno espresso l'esigenza che il provvedimento sia completato e affronti i problemi sorti nel comparto diretto e in quelli che sono i successivi momenti produttivi, facendo una stima dei danni che si sono determinati non solo nel settore agricolo, ma anche nella commercializzazione e vendita di tutta una serie di prodotti. Però si è anche detto che bisogna fare presto perché i problemi sono urgenti, e quindi iniziare a fare qualcosa (ogni ritardo rende sempre più problematica la risposta in quanto mancano i mezzi e gli strumenti tecnici), affrontando, sia pure parzialmente, questi problemi. Dobbiamo tener presente, da una parte, che ci stiamo avvicinando alla sospensione dei lavori parlamentari per le elezioni amministrative del 12 maggio e, dall'altra, che vi è l'esigenza di concludere nel modo più positivo e completo questa normativa, approfondendo alcune questioni, come quelle sottolineate dal collega Bellini.

A nome del gruppo socialista, mi limito ad osservare che nell'articolo 10 si fa riferimento agli impianti di fiori in relazione all'estensione dei benefici della Cassa per l'integrazione dei salari, ma questa voce scompare nei restanti articoli del disegno di legge. Ritengo invece che l'ortofloricoltura debba essere considerata, perché altrimenti creeremmo non solo discriminazioni, ma anche grande nocimento in realtà che oggettivamente hanno subito danni.

Condivido le osservazioni critiche espresse dagli altri gruppi, ma mi pongo l'esigenza che si realizzi una convergenza in tempi successivi, completando, sulla base di dati più ampi, l'intervento in questa materia che è certamente importante.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Do la parola al relatore per la replica.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Fin dal momento in cui abbiamo illustrato questo provvedimento alla Commissione, sono emersi alcuni aspetti, che poi sono stati sviluppati nel corso del dibattito ed hanno formato oggetto di emendamenti: di fronte alla gravità dei danni, a tutti è apparso insufficiente lo stanziamento. Su questo non ci sono dubbi. Lo stesso Ministero dell'agricoltura, in una nota recente, ha indicato in circa 2.100 miliardi i danni stimati nel paese. Mi pare che le cifre che abbiamo davanti, e che non sono ancora definitive in quanto per alcuni settori dovremo aspettare i prossimi mesi, siano enormi. Quindi, fin dall'inizio è apparsa la necessità di affrontare questo problema dividendolo in due fasi: dare, in base alla legge n. 590 con alcune integrazioni, mezzi finanziari immediati e sufficienti, nei limiti delle possibilità del bilancio, per affrontare situazioni di emergenza e contemporaneamente vedere quali sono le possibilità che abbiamo per mettere in moto dei piani settoriali specifici per rilanciare alcuni settori che sono stati disestati da queste gelate. In questa luce ci siamo mossi perché, se non dovessimo immaginare che si debbano mettere in atto piani settoriali per il ripristino di alcuni settori particolari, come l'olivicoltura, la floricoltura, la viticoltura e la frutticoltura, certamente con questa legge non potremmo pensare di dare alcuna prospettiva. Non è questa certamente l'occasione per attuare una legge organica, a meno che non si riformi la legge n. 590. La filosofia è un'altra, ed è in questa luce che appare opportuno approvare il provvedimento con una certa rapidità, sia pure con quelle modifiche che sono state in parte illustrate, volte ad evitare che alcune aziende siano poste nelle condizioni di non beneficiare affatto di questa legge; mi riferisco in modo particolare alle piccole aziende. Il provvedimento dovrebbe essere inviato rapidamente al Senato per la sua approvazione, però con un impegno preciso che oggi dovrebbe scaturire anche dal Governo. A questo proposito, dato che sono stati presentati anche degli ordini del giorno, sarebbe op-

portuno mettere in moto un meccanismo che consenta di avviare i piani settoriali in alcuni settori, per affrontare organicamente il problema.

MARIA COCCO. Quali sono questi piani settoriali?

MORENO BAMBI, *Relatore*. I piani riguardano i seguenti settori: olivicoltura, viticoltura, florovivaismo e frutticoltura.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò ad alcuni commenti sulla questione maggiore che è stata sollevata nel corso della discussione sulle linee generali, e cioè sull'idoneità delle cifre. Innanzi tutto, il disegno di legge al nostro esame utilizza (con opportuni adattamenti alla singolarità ed eccezionalità del caso) l'impianto normativo della legge n. 590 del 1981. Tale legge poggia, come è noto, su un fondo a ricostituzione annuale mediante una dotazione di 400 miliardi all'anno; per il 1985 sono ancora disponibili 175 miliardi che si aggiungono allo stanziamento di 300 miliardi previsto dal provvedimento al nostro esame.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

MARIO CAMPAGNOLI

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Faccio presente che sia con il bilancio di assestamento (30 giugno 1985), sia con provvedimenti successivi *ad hoc*, sia infine con la legge di bilancio, è possibile commisurare l'entità della dotazione del fondo alle cifre che via via emergono dalle procedure amministrative che competono alle regioni.

In secondo luogo, per quanto riguarda i meccanismi di spesa, mi è parso di capire dagli interventi che ho ascoltato che si tende ad identificare la cifra del fondo o della sua maggiore dotazione con la cifra della spesa pubblica per le calamità: questo non è. Cito un caso classico: c'è l'emendamento 4. 1 che il Governo si ac-

cinge ad accogliere, e che prevede opportunamente, per una circostanza particolare quale è quella attuale, mutui decennali, trattandosi di ricostituire strutture e non semplicemente di fronteggiare emergenze per danni da raccolto perduto.

Faccio presente che — nel caso dei mutui decennali — per ogni mille miliardi di mutuo decennale (la cifra è interessante) si attinge al Fondo per 120 miliardi, si fa carico al bilancio del Ministero dell'agricoltura per altri nove esercizi per 1.080 miliardi. Raccomando alla Commissione una lettura attenta dell'articolo 3, secondo comma, della legge n. 590, che mi sembra non sia stato considerato nelle osservazioni che ho ascoltato. Ne do lettura: « La prima ed, eventualmente, la seconda annualità relative ai contributi dipendenti dalle richiamate agevolazioni creditizie fanno carico alla somma da prelevarsi dal Fondo ai sensi dei precedenti commi. Le successive annualità sono iscritte, per ciascun anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ». Ciò significa che la somma a carico del Tesoro, per differenza tra tasso di riferimento e tasso agevolato praticato (che nell'emendamento 4. 1 è del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti) è iscritta per una annualità sul Fondo, e per i restanti nove esercizi è a carico del bilancio annuale del Ministero dell'agricoltura. Ciò vuol dire che, con somme che per il primo anno sono modeste, si immobilizzano somme che ritengo rilevanti; parlo di mille miliardi, che mi sembra cifra modesta rispetto all'entità complessiva dell'investimento.

Vorrei fare una terza osservazione. Le procedure amministrative che competono alle regioni non sono così elementari come qui mi è parso di capire. Le regioni hanno una operazione complessa da compiere, e devo anche precisare che esse devono attendere che per un intero comprensorio sia ultimata la delimitazione della zona colpita e — azienda per azienda — la valutazione del danno, anche ai fini di quel famoso 35 per cento previsto dalla legge n. 590. Vorrei ricordare che per il

primo riparto (primo comma dell'articolo 3 della legge n. 590), che avverrà entro il 30 settembre di quest'anno, non disporremo della generalità delle valutazioni da parte delle regioni per il danno, ed è assai probabile che dovremo ricorrere al secondo riparto, che avverrà il 31 gennaio dell'anno successivo, sempre che non ci siano inconvenienti nel riparto tra le regioni, dove l'ostacolo maggiore è rappresentato non dai diversi pareri sulle cifre da ripartire regione per regione, ma dalla sempre più problematica questione del numero legale nel giorno in cui bisogna ripartire le somme. Devo segnalare che l'ultimo riparto non è stato attuato per mancanza del numero legale; ho dovuto inviare un accorato telegramma a tutti i presidenti delle regioni, e 4 o 5 di essi mi hanno risposto dandomi pienamente ragione. Ma con la « legge quadrifoglio » che prevede la commissione interregionale, con l'articolo 3, primo comma, della legge n. 590 che prevede il parere della commissione interregionale, non posso non segnalare al Parlamento...

GUIDO IANNI. Pubblichì l'elenco delle regioni che non sono presenti, sarà un incentivo morale per tutti.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per la legge n. 590 è un evento che si è già ripetuto nel passato. E allora, alla luce di quanto ho detto, risultano due fatti. Innanzitutto, esiste un importante moltiplicatore per effetto dei meccanismi di spesa qui previsti, per cui le cifre a carico del bilancio dello Stato sono notevolmente superiori a quelle che compaiono come accreditate al Fondo. Ho citato il caso delle agevolazioni creditizie che per mutui a lunga scadenza, come in questo caso, mi pare siano un po' la chiave di volta del nuovo disegno di legge, che giustamente si preoccupa dei danni alle strutture, alle coltivazioni arboree e che prevede mutui di carattere decennale.

Secondo elemento: abbiamo - e lo posso garantire al Parlamento - la possibilità di un monitoraggio delle quantità neces-

sarie, perché almeno due volte l'anno siamo in grado di impinguare (come si usa dire) il Fondo previsto dalla legge n. 590. In ogni caso, credo sarà opportuno, quando si procederà ad altre leggi di questo genere, non prefissare 400 miliardi ogni anno, ma ricorrere alla legge finanziaria che può ripristinare il valore delle somme stanziare inizialmente.

Giustamente, nel corso della discussione, è stato sollevato il problema del raccordo con interventi di carattere strutturale; come è noto, il pacchetto vitivinicolo varato il mese scorso a Bruxelles è diventato esecutivo venti giorni fa: esso prevede fondi per indennizzi alla estirpazione dei vigneti. Questo è un caso classico in cui con un minimo di intelligenza possiamo consentire a coloro che hanno vigneti talmente danneggiati che non vale la pena di procedere alla « potatura di riforma » o di reimpiantarli, di ricorrere immediatamente alle provvidenze comunitarie.

Vi sono già i fondi nazionali che abbiamo stanziato nella legge finanziaria; anche qui utilizziamo un capitolo a ricostituzione automatica, il 4532 del tesoro, con la riattivazione della procedura dell'AIMA, che non prevede la legge ma solo una delibera del CIPE. Potrà essere resa immediatamente disponibile per il settore vitivinicolo una provvidenza di carattere comunitario, dove il 50 per cento della spesa è a carico della Comunità e l'altro 50 per cento è a carico dello Stato, il quale ha già la necessaria disponibilità sulla legge finanziaria 1985.

GIULIO BELLINI. Signor ministro, non si può reimpiantare?

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il produttore che, davanti ai danni della sua azienda, ritenga di prendersi da 8 a 12 milioni per ettaro per estirpare vigneti irrimediabilmente danneggiati, è bene che li prenda; se invece riterrà di mantenerli ancora in vita, rinuncerà all'aiuto comunitario e nazionale sotto quel titolo ed utilizzerà le provvidenze della legge n. 590.

GIORGIO FERRARI. E per quanto riguarda le cantine sociali?

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se l'onorevole Ferrari fosse stato precedentemente presente, saprebbe che vi è una indennità compensativa per la perdita di prodotto conferito. Poiché è una cifra che viene stabilita dai singoli Stati membri, studieremo anche per le cantine sociali la cifra che potrà essere concessa per compensare le perdite conseguenti al mancato conferimento, quando ad esempio i conferenti scelgano, davanti ad una calamità naturale, l'estirpazione piuttosto che il reimpianto o la ricostituzione dei vigneti.

Questo vale soltanto per i vigneti; mi pare giusta l'osservazione del relatore, che cioè questo presuppone un piano organico ed un collegamento con le regioni, come invocato anche dall'onorevole Bellini. Si procederà quindi ad un piano per anticipare le emergenze che potrebbero verificarsi, dovrebbe essere uno dei piani specifici previsti nel Piano agricolo nazionale.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, voglio far presente ai colleghi che tra gli emendamenti presentati ne figurano alcuni che comportano maggiorazioni di spesa e che, come tali, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, del Regolamento, non potrebbero essere votati se non preventivamente vagliati per il parere dalla Commissione bilancio. Peraltro, si è affermata da tempo la prassi, convalidata da precisi pronunciamenti del Presidente della Camera, di procedere ad una previa votazione in linea di principio sugli emendamenti medesimi, che vengono inoltrati per il parere alla V Commissione solo nel caso che tale votazione o « delibera di trasmissione » abbia esito positivo.

Passiamo, quindi, all'esame degli articoli, con l'intesa che ove eventuali emendamenti implicanti maggiori spese siano approvati, tale approvazione si intenderà come delibera di trasmissione alla Commissione bilancio.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

A favore delle aziende agricole singole o associate danneggiate dalle eccezionali alluvioni, nevicate e gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è incrementato dalla somma di 300 miliardi di lire, con riserva di ulteriori incrementi in relazione all'accertamento dei danni reali che risulteranno essere stati riportati dalle strutture e particolarmente dalle colture arboree.

Gli onorevoli Cocco, Ianni, Binelli, Boncompagni e Toma hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « 300 miliardi » con le parole: « 600 miliardi ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al precedente comma, fanno carico gli oneri connessi all'attuazione degli articoli 5, 6, 7 e 10 della presente legge, valutati in complessive lire 35 miliardi, corrispondenti alle somme da iscrivere sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1985 concernenti interessi passivi per operazioni di indebitamento ».

L'onorevole Giorgio Ferrari ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-bis.

I danni sono accertati dalle regioni competenti con l'ausilio, oltre che degli ispettorati agrari provinciali, delle prefetture e degli uffici tecnici comunali.

MARIA COCCO. In primo luogo preannuncio il ritiro dell'emendamento tendente ad elevare a 600 miliardi lo stanziamento,

per il quale la Commissione bilancio ha espresso parere negativo.

In secondo luogo dobbiamo ribadire la nostra opposizione al provvedimento così come esso ci viene presentato. Mi sembra che la discussione che si sta svolgendo oggi in quest'aula abbia trovato sia l'opposizione che la maggioranza accomunate nel riconoscere l'insufficienza (qualcuno ha parlato di « quattro spiccioli ») di questo stanziamento per far fronte ai danni qui quantificati. Il ministro ha addotto a giustificazione dell'esiguità del finanziamento il fatto che i danni non erano ancora esattamente accertati, ma in realtà le cifre che sono state portate (per esempio dall'onorevole Rosini che ci ha letto alcuni documenti provenienti dalla regione Lombardia, ma anche da altri colleghi) già superano di gran lunga l'entità degli stanziamenti previsti. Credo pertanto che il ministro Pandolfi dovrebbe riconsiderare la questione e dovrebbe anche svolgere, all'interno del Consiglio dei ministri, nei confronti dei suoi colleghi, un'azione più incisiva per riuscire a sbloccare la chiusura da noi verificata nel corso di queste settimane, chiusura che ha portato ai ritardi che ben conosciamo. È necessario dare assicurazioni sulla tempestività e sull'adeguatezza degli interventi che mirano a far fronte alle eccezionali calamità di questo inverno. È necessario far seguire alle parole i fatti, è per questo motivo che presentiamo due nuovi emendamenti tendenti ad elevare la cifra di 300 miliardi rispettivamente a 550 ed a 600 miliardi indicandone contemporaneamente la copertura.

Vorrei anche dire all'onorevole ministro Pandolfi che non ci convince il suo discorso contenente la promessa di commisurare via via gli stanziamenti agli accertamenti compiuti dalle regioni: la storia delle calamità naturali nel nostro paese ci dice il contrario ed infatti lei, signor ministro, quando era ministro del tesoro, non fu in grado di assicurarci neanche la copertura di 400 miliardi per il Fondo di solidarietà per le calamità naturali. In tutti questi anni abbiamo assistito anzi ad una decurtazione del Fondo stesso, e questo è

tanto più inconcepibile in un anno come il 1985 che ha visto danni dell'entità che sappiamo. In realtà tra finanziamenti compresi nella legge finanziaria e fondi straordinari aggiuntivi non riusciamo a raggiungere nemmeno i 400 miliardi. Nei nostri emendamenti noi indichiamo anche il modo per provvedere alla copertura finanziaria, dando in questo modo al Governo una indicazione precisa. Qualcuno ha parlato dei BOT come fonte cui attingere, ma ve ne sono sicuramente anche altre. A questo punto ci sembra che si tratti soltanto di una questione di volontà politica da parte del Governo per dare una risposta ad un problema di estrema gravità.

Tra l'altro noi abbiamo compiuto un allargamento degli interventi in quanto non ci siamo limitati a quelli previsti dalla legge n. 590: in questo ci è stata maestra la Coldiretti.

ARCANGELO LOBIANCO. La Coldiretti non è presente in Parlamento, qui ci sono soltanto i gruppi politici. Siate seri, ogni tanto, parlate dei partiti!

MARIA COCCO. Abbiamo sentito la Coldiretti attraverso le delegazioni da noi ricevute. Onorevole Lobianco, in questa Commissione si verifica una disparità di posizioni tra i rappresentanti della DC e quelli della Coldiretti

GIUSEPPE ZUECH. Siamo i rappresentanti del popolo, non della Coldiretti!

MARIA COCCO. Non possiamo pretendere di dare una risposta a tutti senza poi riuscire a farlo. Non si può ridurre questo provvedimento ad un beneficio esclusivamente nei confronti dei coltivatori.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cocco, Ianni, Binelli, Boncompagni, Barzanti, Bellini, Fittante, Toma, Zoppetti e Poli hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1 sostituire le parole da: « è incrementato della somma di 300 miliardi... », sino alla fine dell'articolo, con

le parole: «è incrementato della somma di 600 miliardi di lire, di cui 100 miliardi da destinare agli istituti previdenziali e assistenziali per l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge.

All'onere di 600 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante la corrispondente riduzione del capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985 ».

All'articolo 1 sostituire le parole da: «è incrementato della somma di 300 miliardi...», *sino alla fine dell'articolo, con le parole:* «è incrementato della somma di 550 miliardi di lire, di cui 100 miliardi da destinare agli istituti previdenziali e assistenziali per l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge.

All'onere di 550 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante la corrispondente riduzione del capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985 ».

GIORGIO FERRARI. Dichiaro che voterò a favore di questi emendamenti. Non lo dico per fare la solita rincorsa di tipo elettorale, ma in quanto penso che negli ultimi tempi sono stati approvati da questo Parlamento tanti provvedimenti di carattere assistenziale di tipo elettorale che meritavano un'attenzione certamente inferiore a quella che meritano i danni derivati al settore agricolo ed a quello industriale. Nell'articolo 1 del provvedimento si prevede uno stanziamento di 300 miliardi, ma sappiamo che i danni alle colture arboree e alle strutture risultano essere superiori. Aumentando tale stanziamento pertanto non facciamo altro che riparare ad un danno effettivamente avvenuto, senza per questo fare del provvedimento un atto avente carattere generalizzato e di tipo assistenziale. Non sono invece d'accordo con il gruppo comunista quando accenna alla polemica relativa ai 35 miliardi in quanto qui entriamo nel campo di intervento della legge n. 590.

GIAN CARLO BINELLI. Una parte è già stata utilizzata e l'altra è disponibile.

GIORGIO FERRARI. Voterò a favore degli emendamenti che tendono a riparare un danno effettivamente subito.

GIACOMO ROSINI. A titolo personale dichiaro il mio voto favorevole ai due emendamenti non ritenendoli in contrasto con le dichiarazioni rese dal ministro, delle quali ho preso atto volentieri e che considero positive. L'impegno complessivo che avremo nel decennio sarà della misura indicata dal ministro, per cui non guasta che si parta con uno zoccolo superiore all'entità determinata dall'articolo.

GUIDO MARTINO. Intervengo per dichiarare la mia sorpresa dopo le affermazioni fatte dinanzi ai rappresentanti dei danneggiati, che si sono incontrati con la Commissione, affermazioni ponderate e riflessive volte a trovare un accordo univoco su un provvedimento che fosse efficace e trasmettesse qualcosa in proiezione per il futuro. Ecco perché, signor presidente, mi dichiaro sorpreso per il fatto che si vada man mano denaturando il provvedimento proprio nella parte sostanziale, che è quella finanziaria, adducendo motivazioni di copertura di un danno che risulterebbe maggiore. Beati i colleghi che già oggi conoscono l'entità del danno che non risulta nelle sedi opportune. Le proposte avanzate mi sembrano incongruenti, a parte l'ingravescenza dell'intervento. Il gruppo comunista, che aveva chiesto 500 miliardi, oggi è arrivato a proporre 600 miliardi. Esprimo solo il desiderio che non si vada molto oltre nella discussione, perché questo porterebbe ineluttabilmente ad ulteriori accrescimenti dell'onere di spesa previsto dal provvedimento.

Devo ricordare che questo progetto di legge è stato valutato dinanzi alle parti colpite dal dramma delle gelate come provvedimento in gran parte transitorio con proiezione: si è fatto riferimento ad un non lontano passato e a provvedimenti gemellari esplicitati a novembre quando ad agosto si era fatto altro. Nulla vieta

che si possa pensare di operare nello stesso modo.

Richiamo i colleghi alla dovuta serietà specialmente in ordine ai tempi, che sono stati precisati negli incontri con le parti all'interno della Commissione e che, in un primo momento, apparivano necessariamente brevi e, in un secondo momento, abbastanza lunghi, perché concreti. Oggi mi sembra che non si possa non ritenere di essere arrivati al dunque e che l'iter legislativo del provvedimento non debba andare più troppo per le lunghe.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Di fronte a questi emendamenti, sui quali esprimo parere contrario, voglio fare la seguente dichiarazione: sappiamo perfettamente che il provvedimento, con i mezzi di cui dispone, manca di sostanziale capacità operativa, ma tutti quanti abbiamo convenuto sulla necessità di provvedere contemporaneamente con iniziative consistenti, anche di carattere finanziario, per i settori particolarmente danneggiati. Sappiamo anche che la Commissione bilancio ha creato dei problemi sul provvedimento approvato dal Senato e oggi al nostro esame. Abbiamo pure detto di fare presto, perché è necessario mettere in moto tutto il meccanismo della legge n. 590 e fare in modo che gli operatori agricoli non restino delusi nelle loro attese. Ora, a mio parere, s'innesci un meccanismo che, così come viene presentato, ha caratteristiche più elettorali che sostanziali. Se vogliamo agganciarci ad un discorso di tipo elettorale, ognuno si assumi le proprie responsabilità. Ritengo però che sia necessario procedere rapidamente all'approvazione del testo, con eventuali emendamenti che non richiedano l'acquisizione del parere della Commissione bilancio, in modo che il provvedimento diventi operante. Per queste ragioni sono contrario agli emendamenti.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

GUIDO IANNI. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Cocco ed altri, non accettato dal relatore né dal Governo, tendente ad elevare a 600 miliardi lo stanziamento.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli . . .	16
Voti contrari	18

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreoni, Bambi, Barzanti, Bellini, Bianchi, Binelli, Bruni, Campagnoli, Cardinale, Carlotto, Cocco, Contu, Cristofori, Danini, Ferrari Giorgio, Ferrari Marte, Gianni, Giovannini, Ianni, Lobianco, Martino, Meneghetti, Migliasso, Mora, Piro, Poli, Rabino, Rindone, Rosini, Strumendo, Toma, Zaniboni, Zarro e Zuech.

Passiamo alla votazione del secondo emendamento Ianni ed altri tendente ad elevare a 550 miliardi lo stanziamento. Informo la Commissione che mi è pervenuta dal gruppo comunista richiesta di votazione segreta.

Indico la votazione a scrutinio segreto sul suddetto emendamento Ianni ed altri, contrari relatore e Governo.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli . . .	16
Voti contrari	17

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreoni, Bambi, Barzanti, Bellini, Bianchi, Binelli, Bruni, Campagnoli, Cardinale, Cocco, Contu, Cristofori, Danini, Ferrari Giorgio, Ferrari Marte, Gianni, Giovannini, Ianni, Lobianco, Martino, Meneghetti, Migliasso, Mora, Piro, Poli, Rabinò, Rindone, Rosini, Strumendo, Toma, Zaniboni, Zarro e Zuech.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del relatore.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Preciso che l'emendamento scaturisce dalla proposta formulata dalla Commissione bilancio, nell'espressione del suo parere.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo esprime parere favorevole.

GUIDO IANNI. Il gruppo comunista è contrario all'emendamento, perché altrimenti contraddiremmo lo spirito degli emendamenti che abbiamo presentato. Non è che votiamo contro perché non siano necessari 35 miliardi, ma perché li riteniamo chiaramente insufficienti alla copertura degli articoli 5, 6, 7 e 10.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei dire all'onorevole Ianni che il calcolo dei 35 miliardi è stato effettuato con una tecnica simile a quella che ho ricordato per le spese a carattere pluriennale e per il costo della prima annualità in termini di interessi per emissione di CCT decennali e così via.

Il Ministero del tesoro ci ha aiutato nella quantificazione della cifra e credo che convenga attenerci a tale cifra.

GUIDO IANNI. Si tratta di un problema di corrispondenza tra gli oneri necessari all'attuazione degli articoli 5, 6, 7 e 10 e la cifra di 35 miliardi, chiara-

mente insufficiente. Il Governo, di fronte alla Commissione bilancio, ha detto che erano sufficienti 35 miliardi; ora, basta leggere gli articoli 5, 6, 7 e 10 per capire, senza bisogno della contabilità effettuata dal Ministero del tesoro, che questa cifra è assolutamente inadeguata.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Comunque, io i conti non li ho fatti!

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 1-bis; chiedo all'onorevole Giorgio Ferrari se lo ritira.

GIORGIO FERRARI. Non lo ritira.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 1-bis, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

I contributi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono elevati rispettivamente a lire 2,5 milioni e a lire 8 milioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Le misure di pronto intervento previste dall'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, comprendono anche interventi diretti al ricovero, alla cura ed all'alimentazione del bestiame, ivi compreso quello avicolo, cunicolo ed ittico, ed all'acquisto di mangimi e lettami; al ripristino delle strutture ed infrastrutture, con particolare riguardo alle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico.

Gli onorevoli Lobianco, Bambi, Zambon, Bruni, Zuech, Mora e Rabino hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 3 sono soppresse le seguenti parole: ivi compreso quello avicolo, cunicolo ed ittico.

3. 1.

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

Limitatamente ai danni causati dagli eventi di cui all'articolo 1 gli interventi diretti al ricovero, alla cura ed all'alimentazione del bestiame di cui al precedente comma possono essere adottati anche a favore degli allevamenti avicoli, cunicoli ed ittici.

3. 2.

Gli onorevoli Bellini, Cocco, Ianni, Binelli, Poli, Boncompagni, Zoppetti e Barzanti hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-bis.

I benefici dell'articolo 1, lettera c) della legge 15 ottobre 1981, n. 590 sono estesi, al tasso del 6,75 per cento, alle cooperative agricole di trasformazione, di stoccaggio e manipolazione che a causa delle calamità naturali, verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 ab-

biano almeno il 35 per cento dei minori conferimenti di prodotto.

Passiamo all'emendamento 3. 1.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

GIULIO BELLINI. Non capisco la ragione di questa soppressione, quando sappiamo che le produzioni ittiche hanno avuto dei danni considerevoli.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per questa calamità naturale si riconoscono tutte le provvidenze della legge n. 590.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Al Senato è in corso la discussione su questo tema.

GIULIO BELLINI. Agricoltura, caccia e pesca dovrebbero, a mio avviso, essere considerate insieme.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 3. 1, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 3. 2.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 3. 2, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 3-bis.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 3-bis, contrari relatore e Governo.

(*E respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

Nell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, al secondo comma, la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

« *d*) la ricostruzione, il ripristino, la riconversione delle attrezzature e strutture fondiarie aziendali danneggiate ivi compresi impianti arborei, reimpianti di vivai, serre, stalle, capannoni per l'allevamento avicolo, cunicolo, ed ittico, viabilità aziendale mediante concessione di mutui decennali, con preammortamento triennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento. Per gli oliveti e il vivaismo monocolturale specializzato alla produzione dell'olivo danneggiati il mutuo avrà la durata di quindici anni, con un periodo di preammortamento di cinque anni, al tasso di interesse del 6,75 per cento. Alle predette operazioni creditizie si applicano le disposizioni per la concessione dei mutui per miglioramenti fondiari previste dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e tali operazioni sono assistite dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ».

Le provvidenze previste dalla predetta lettera *d*) non sono cumulabili con i contributi della Comunità economica europea per la riconversione colturale.

Gli onorevoli Lobianco, Bambi, Zambon, Zuech, Rabino, Zarro, Mora e Bruni hanno presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4:

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

ART. 4.

Nell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, al secondo comma, la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

« *d*) la ricostruzione, il ripristino, la riconversione delle attrezzature e strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, reimpianti di vivai, serre, stalle, viabilità aziendale, mediante concessione di mutui decennali, con preammortamento triennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento, per i coltivatori diretti singoli o associati. Per gli oliveti ed il vivaismo monocolturale specializzato alla produzione dell'olivo danneggiati il mutuo avrà la durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Alle predette operazioni si applicano le disposizioni per la concessione dei mutui di miglioramento fondiario previste dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509 convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760. In alternativa ai predetti mutui possono essere concessi i contributi previsti dall'articolo 1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739 ».

Le provvidenze previste dalla predetta lettera *d*) non sono cumulabili con i contributi della Comunità Economica Europea per la riconversione colturale.

Le provvidenze di cui alla predetta lettera *d*) possono essere concesse, limitatamente ai danni causati dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge, anche ai capannoni per allevamenti avicoli, cunicoli ed ittici.

Gli onorevoli Barzanti, Boncompagni, Ianni, Binelli, Cocco e Toma hanno presentato il seguente emendamento:

Alla lettera d), settima riga, dopo le parole «viabilità aziendale mediante...» aggiungere le parole: «erogazione di contributi previsti dall'articolo 1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739 e la...».

4. 2.

Gli onorevoli Boncompagni, Barzanti, Binelli, Toma e Torelli hanno presentato il seguente emendamento:

Alla lettera d), undicesima riga, dopo le parole «specializzato alla produzione dell'olivo» aggiungere le parole: «e di piante ornamentali di alto fusto».

4. 3.

Gli onorevoli Binelli, Ianni, Fittante, Zoppetti, Boncompagni, Poli e Bellini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4-bis.

Alle aziende diretto-coltivatrici singole o associate che abbiano subito danni di carattere poliennale a causa degli eventi calamitosi dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, possono essere concessi i prestiti a tasso agevolato previsti dall'articolo 1, lettere b) e c) della legge 15 ottobre 1981, n. 590 fino al quinto anno consecutivo dalla data degli eventi stessi.

Tali prestiti saranno concessi in misura proporzionale alla produzione perduta ogni anno.

4. 4.

Gli onorevoli Fittante, Zoppetti, Barzanti, Ianni e Bellini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4-bis aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

Alle aziende diretto-coltivatrici singole o associate in zone collinari e montane il cui reddito derivi per non meno del 70

per cento dalla produzione olivicola e che a seguito degli eventi calamitosi dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione è concesso un contributo annuo pari al 60 per cento del mancato reddito riscontrabile dai conferimenti delle olive relative alla media dei conferimenti del triennio precedente.

Il contributo di cui al comma precedente ha durata poliennale e sarà erogato fino all'entrata in produzione degli impianti olivicoli ricostituiti o rinnovati.

Le Regioni delimitano le aree di intervento e stabiliscono le annualità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma precedente.

Alla spesa derivante dai contributi previsti dal presente articolo si fa fronte con il fondo di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

4. 5.

All'emendamento 4. 1 è stato presentato dall'onorevole Giorgio Ferrari il seguente subemendamento:

Sopprimere le parole: «ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati».

Poiché l'onorevole Ferrari non è presente, si intende che vi abbia rinunciato. Passiamo ora all'emendamento 4. 1.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

GUIDO IANNI. Solo una domanda: poiché è stata avanzata precedentemente una osservazione per un nostro emendamento, dicendo che comportava un'ulteriore spesa, vorrei...

ARCANGELO LOBIANCO. L'emendamento non comporta ulteriori spese, perché tende a ripristinare la legge n. 590; poiché il provvedimento di cui oggi stiamo discu-

tendo aggiunge fondi alla legge n. 590, siamo sempre nell'area della stessa legge e non vi è modificazione di spesa.

PRESIDENTE. Il comitato pareri della Commissione bilancio non è stato di questo avviso.

GIOVANNI ANDREONI. Si ritorna alla legge n. 590, a quei tassi di interesse, il comitato pareri della V Commissione può anche sbagliarsi!

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Nel merito, sono esattamente d'accordo con l'osservazione dell'onorevole Lobianco, nel senso cioè che non è un emendamento che reca maggiore spesa; tale tesi l'ho ampiamente documentata ieri in due interventi successivi al comitato pareri della Commissione bilancio. Penso che, per una insufficiente valutazione degli elementi tecnici della legge n. 590, il comitato pareri si è espresso nel senso che questo emendamento, comunque, debba essere — se sarà approvato in linea di principio — di nuovo sottoposto all'esame dello stesso comitato.

ARCANGELO LOBIANCO. Si ripristina soltanto la legge n. 590, che è già operante ed in base alla quale le regioni stanno già operando.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 4. 1, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla Commissione bilancio affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Passiamo all'emendamento 4. 2.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Sono contrario.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 4. 2, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 4. 3.

GIAN CARLO BINELLI. Abbiamo presentato questo emendamento tenendo conto della realtà del vivaismo. Visto che nel provvedimento è stato inserito un po' di tutto, vogliamo riparare a questa esclusione.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Sono contrario.

GIAN CARLO BINELLI. Ma insomma, abbiamo messo dentro tutto!

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario per una ragione di coerenza tecnica del provvedimento. L'olivo richiede una ricostituzione di lungo periodo (decennale) mentre le piante ornamentali di alto fusto richiedono una ricostituzione a tempi medi (due anni e mezzo circa). Non si giustifica pertanto l'estensione dei benefici alle piante ornamentali ad alto fusto: esse rientrano in altre provvidenze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 3, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 4-bis.

GIAN CARLO BINELLI. Signor presidente, questo articolo aggiuntivo riguarda una questione sottolineata dallo stesso ministro Pandolfi quando ha specificato che occorre intervenire su tutte le produzioni che subiscono danni prolungati nel tempo. Noi proponiamo che nei prossimi anni i benefici previsti nel provvedimento possano essere riservati a tutte le aziende che hanno subito questi danni, qualora essi si prolunghino nel tempo.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Sono contrario.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario per il semplice motivo che la fattispecie prevista dall'articolo aggiuntivo è esattamente opposta a quella prevista dal più razionale emendamento 4. 1 su cui mi ero dichiarato favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4-bis, contrari il relatore e il Governo.

(*E respinto*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 4-ter.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Sono contrario.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono contrario per tre ragioni: in primo luogo perché si tratta di un provvedimento a durata pluriennale senza nessuna delimitazione; in secondo luogo perché l'ultimo comma è palesemente in contrasto con la struttura della legge n. 590; in terzo luogo perché, per motivi di merito, ritengo che sia molto più opportuno provvedere in base a quanto è stato stabilito agli articoli 3 e 4.

MARIO TOMA. Per dichiarazione di voto dico che mi meraviglia che il relatore e il ministro abbiano espresso parere negativo. Noi, al contrario, chiediamo ai colleghi di votare a favore per essere coerenti, nei nostri comportamenti, con le dichiarazioni che abbiamo fatto.

Il relatore ci ha annunciato un piano specifico per i settori particolarmente colpiti dalle gelate, ed in particolare per quello dell'olivicoltura; il ministro Pandolfi ci ha detto che occorreranno tempi lunghissimi perché avvengano interventi strutturali. A questo proposito voglio ricordare che il ministro Pandolfi, in aula, rispondendo alle interrogazioni sull'agricoltura durante il cosiddetto *question time*, aveva annunciato che si sarebbe im-

pegnato a rivisitare e a ripresentare il piano per l'olivicoltura presentato dalle regioni meridionali (e che noi vogliamo che diventi a carattere nazionale). Sappiamo cosa hanno rappresentato i danni provocati dal maltempo nel settore dell'olivicoltura, essi sono stati denunciati un po' da tutti, per cui mi meraviglia come, da questo punto di vista, non vi sia coerenza fra parole e fatti. Per questo chiedo al relatore e ai colleghi di votare a favore dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4-ter, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*E respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

L'articolo 5 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è sostituito dal seguente:

« Alle aziende agricole singole o associate assuntrici di manodopera, nonché alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalle Regioni, previa dichiarazione dell'eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla presente legge, che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, è concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. I contributi così sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo al periodo di sospensione.

Qualora le condizioni indicate nel comma precedente si verificano per due o più anni consecutivi, la dilazione dei contributi arretrati, anche se rateizzati in virtù di quanto previsto dal precedente comma e di quelli in scadenza nei dodici mesi successivi all'ultimo evento per i quali

sia stata richiesta la sospensione, è elevata a dieci anni.

Per la regolarizzazione rateale dei predetti debiti contributivi, si applica il tasso di interesse legale aumentato di tre punti.

Nelle zone delimitate ai sensi del primo comma del presente articolo, la sospensione e la successiva rateizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali vengono accordate dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda da parte delle aziende interessate.

Queste, nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda, debbono far pervenire all'ente impositore la documentazione relativa al danno subito, da comprovarsi mediante l'attestazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nel caso in cui non venga rilasciata in tempo utile, potrà essere sostituita da una perizia giurata.

In difetto, l'azienda verrà dichiarata decaduta dai benefici di cui al presente articolo ed il debito contributivo sarà riscosso con le procedure ordinarie, gravato dagli interessi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 ».

Gli onorevoli Toma, Zoppetti, Fittante, Cocco, Poli Bortone, Rindone e Binelli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

« I soggetti titolari di aziende agricole ammesse ai benefici della presente legge che siano assuntrici di manodopera fissa, stagionale o temporanea godono di un contributo corrispondente all'importo dei contributi unificati da versare per l'anno 1985.

Ai titolari di aziende diretto-coltivatrici coloni e mezzadri ammessi ai benefici della presente legge è concesso l'esonero dal

pagamento dei contributi per malattia, per infortuni e previdenza dovuti per l'intero nucleo familiare ».

5. 1.

Gli onorevoli Lobianco, Bambi, Zuech, Zambon, Zarro, Rabino, Mora e Bruni hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto e il quinto comma con il seguente:

« Nelle zone delimitate ai sensi del primo comma del presente articolo ai fini della rateizzazione dei contributi sospesi, le aziende, entro 30 giorni dal suo rilascio a cura dell'assessorato regionale dell'agricoltura, presentano all'ente impositore la documentazione relativa al danno subito con contestuale domanda di rateizzazione ».

5. 2.

L'onorevole Giorgio Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le norme di cui ai commi precedenti si applicano alle calamità accadute prima dell'entrata in vigore della presente legge, per le quali le regioni o gli organi competenti non abbiano rilasciato le attestazioni in tempo utile ».

5. 3.

Il relatore, onorevole Bambi, ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del quinto comma aggiungere le seguenti parole: « da presentare entro i sei mesi successivi ».

5. 4.

MARIO TOMA. Ricordo che l'articolo 5 della legge n. 590 del 1981 recita così: « I soggetti titolari di aziende agricole con mano d'opera dipendente, ammessi alle provvidenze di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della presente legge, hanno diritto, su richiesta, ad ottenere la dilazione quinquennale del pagamento dei contributi agricoli unificati riferentisi al-

l'anno in cui si verifica l'evento calamitoso». Ora, parlare nuovamente, come si fa nell'articolo 5, di sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, recuperandoli ratealmente nei cinque anni successivi al periodo di sospensione, darà luogo a quelle situazioni cui si è riferito il relatore nell'illustrazione complessiva del provvedimento e anche nel muovere una serie di critiche, da superare in positivo, al testo che ci è stato trasmesso dal Senato, perché, ripeto, differire ulteriormente di cinque anni significa che contemporaneamente in certe zone verranno a scadenza i contributi da pagare per la siccità, le alluvioni, oggi per le gelate, e speriamo che in futuro non accadranno altri eventi calamitosi. In questo modo non si risolve niente, anzi si aggrava la situazione che resta paradossale per certi versi, perché si sono avuti interventi che hanno alleviato in una certa qual misura il pagamento per i primi anni, ma poi di fatto, negli anni di maggiore bisogno di aiuto, la situazione è precipitata.

Ecco perché affrontiamo il problema non chiedendo la dilazione, ma l'esonero dal pagamento dei contributi. Credo che la differenza sia sostanziale e che quindi tanti colleghi, oltre quelli del mio gruppo, possano essere d'accordo sull'emendamento 5. 1.

MORENO BAMBI, Relatore. Purtroppo sono contrario all'emendamento 5. 1, perché è sostanzialmente diverso dallo spirito della legge n. 590 ed implica questioni di spesa notevolissime.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Esprimo parere contrario per le ragioni dette dal relatore e anche perché, se introduciamo il principio che la sospensione dei contributi è tramutata in esonero, sappiamo dove cominciamo ma non dove finiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Toma ed altri 5. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 5. 2.

GUIDO IANNI. Per quanto riguarda questo emendamento, a cosa si riferisce il rilascio?

MORENO BAMBI, Relatore. Si deve intendere il rilascio della documentazione.

GIAN CARLO BINELLI. L'emendamento, di cui abbiamo capito il senso, è scritto male.

MORENO BAMBI, Relatore. Ha ragione.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. A parte la dizione che va resa più chiara, vorrei fare due osservazioni sull'emendamento: in primo luogo, scompare un principio che mi era sembrato un risultato importante ottenuto con una legge recente, e cioè la possibilità di sostituire con una perizia giurata l'attestazione non rilasciata in tempo utile dall'organo preposto all'accertamento del danno. Era una forte garanzia per il produttore agricolo. In alcune regioni si arriva anche a ritardi di tre anni nel rilascio dell'attestazione. Non so se vi sono ragioni particolari perché questo principio debba scomparire.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI. C'è la sostituzione di un atto notorio.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Non c'è più, perché i due commi vengono sostituiti.

GIACOMO ROSINI. È meglio lasciare il testo così com'è.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In secondo luogo, è vero che con l'emendamento s'identifica l'assessorato regionale all'agricoltura come l'ente abilitato a rilasciare la documentazione relativa al danno, però questo è già previsto nella legge n. 590, se non erro all'articolo 12, che indirettamente configura nella regione, nell'assessorato l'ente abilitato a questo compito. Non riesco a capire la *ratio* dell'emendamento.

GIAMPAOLO MORA. Credo che questa riflessione, indotta anche dalle precisazioni del ministro, possa far maturare il proposito di ritirare l'emendamento. Chiedo se non sia il caso a questo punto di ripristinare il quinto comma, dove si prevede, in caso di non rilascio dell'attestazione in tempo utile, la sostituzione della perizia giurata. A mio avviso occorre precisare che, scaduto il termine entro il quale l'ente avrebbe dovuto ricevere la documentazione, la perizia giurata deve avere un termine di presentazione.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il testo attuale parte dal principio del maggior favore per il produttore agricolo, infatti, secondo il sistema di cui all'articolo 5, commi quarto e quinto, senza bisogno di documentazione l'azienda colpita presenta la domanda di sospensione e rateizzazione. L'ente impositore è obbligato ad accordarla, anche senza la prescritta documentazione. Se arriva la documentazione, questa viene presentata e la pratica si conclude positivamente; se non arriva, decorso il periodo di dodici mesi ogni giorno è buono per presentare la perizia a cura dell'azienda; c'è una presunzione di favore per l'azienda, le si lasciano due o tre mesi.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI. C'è un equivoco nella norma di cui al quinto comma dell'articolo 5.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. « In tempo utile » significa dodici mesi.

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI. Dodici mesi mi sembrano eccessivi. Secondo me dovremmo determinare il limite di tempo utile entro il quale deve essere rilasciata la documentazione; se non si rilascia entro dodici mesi, può essere sostituita da una perizia giurata.

GIAN CARLO BINELLI. Si possono stabilire sei mesi e poi altri sei mesi.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lasciamo un po' di tempo alle regioni.

ARCANGELO LOBIANCO. La perizia giurata va pagata. Alcune regioni hanno delegato alle province e ai comuni gli accertamenti. La preoccupazione dell'emendamento, che non è stato scritto bene, era che la decorrenza dei termini va dal rilascio della documentazione, perché se nei dodici mesi successivi la documentazione non viene rilasciata si è costretti a fare la perizia giurata pagandola. L'agricoltore deve essere messo nelle condizioni di poter avere questa documentazione e di non pagare lo scotto, nel caso in cui le regioni non la rilasciano nei dodici mesi.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Però lo emendamento non pone un rimedio alla inadempienza dell'assessorato, perché stabilisce che bisogna attendere che l'assessorato dia la documentazione, e nel frattempo, se l'assessorato aspetta otto mesi, per quel periodo di tempo non c'è la sospensione. Secondo il testo attuale, invece, prima della documentazione l'agricoltore presenta la domanda, e subito l'ente impositore su semplice domanda gli accorda la sospensione; poi c'è il termine di dodici mesi per presentare la documentazione rilasciata dalle regioni, e se ciò non accadesse c'è il rimedio della perizia giurata. Convengo con l'onorevole Lobianco che forse si potrebbe trovare una norma meno onerosa, ma non è facile.

GIORGIO FERRARI. A me sembra che sia più giusta la norma contenuta nel testo approvato dal Senato, ma vorrei richiamarmi ad un concetto al quale si è richiamata la Commissione lavoro, e cioè che esistono delle situazioni precedenti: ci sono coltivatori e produttori agricoli che si trovano in quella situazione in cui sono passati dodici mesi, mentre questo provvedimento avrà valore dal giorno in cui entrerà in vigore. Per questo motivo, sarebbe opportuno aggiungere un comma

in cui si preveda che la medesima norma si applica anche alle situazioni precedenti in cui le regioni non abbiano ancora rilasciato le attestazioni in tempo utile.

SALVATORE RINDONE. La formulazione originaria mi sembra la più lineare. Se si vuole superare la questione della perizia giurata, che ha un costo, la soluzione è semplice: si tratta della dichiarazione personale sostitutiva dell'atto notorio, in cui c'è la dichiarazione della responsabilità personale, questa è una soluzione che in molte occasioni si è trovata in assenza di un adempimento degli uffici, ai quali è demandato il potere di rilasciare la documentazione.

ARCANGELO LOBIANCO. Ritiro il mio emendamento 5. 2.

GIORGIO FERRARI. È stato fatto un rilievo sulle situazioni preesistenti; esistono due provvedimenti, dei quali uno è del Governo, che avevamo raccomandato di unificare.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Sorge un problema di danni all'erario: cosa avviene se l'interessato presenta la perizia giurata dopo tre anni? Per questo è necessario stabilire un termine entro il quale venga rilasciata la perizia giurata, e questo termine dovrebbe essere di sei mesi.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del relatore 5. 4.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 5. 4, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento Giorgio Ferrari 5. 3.

GIORGIO FERRARI. Secondo me è giusto far rientrare nella normativa anche

coloro che, colpiti da calamità precedenti all'entrata in vigore della legge, ne restano fuori non per loro mancanza, ma per mancanza di un organo pubblico che non ha rilasciato l'attestazione.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se leggiamo il testo, non è proprio così.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento, perché questo provvedimento si riferisce esclusivamente ai danni relativi al 1984 e al 1985.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 5. 3, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

È riconosciuto per l'anno 1985, in deroga al disposto di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1984, a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento e a validità prorogata dei Comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge.

Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti delle aziende colpite dalle avversità di cui all'articolo 1 della presente legge.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Per gli anni 1985 e 1986, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito per ulteriori novanta giorni all'anno agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle imprese agricole tenute al versamento del contributo previsto dal primo comma dell'articolo 19 della stessa legge 8 agosto 1972, n. 457, che, a causa delle calamità di cui all'articolo 1 della presente legge, abbiano subito un danno non inferiore al 35 per cento del prodotto lordo. Detto beneficio è concesso a domanda, in deroga al requisito occupazionale previsto dall'ultimo comma del precitato articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nei confronti del personale in forza presso le aziende alla data del verificarsi dell'evento.

Gli onorevoli Toma, Zoppetti, Fittante, Cocco, Boncompagni, Barzanti e Bellini hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che per effetto delle avversità, subiranno nel 1985 una diminuzione di giornate di occupazione, viene riconosciuto sotto forma di integrazione salariale una percentuale dell'80 per cento del salario medio convenzionale riferito dai contratti collettivi provinciali di lavoro, per la differenza delle giornate effettivamente effettuate nel 1985 e quelle risultanti dalla

iscrizione negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validità prorogata nel 1984:
7. 1.

Gli onorevoli Ianni, Binelli, Cocco, Poli, Boncompagni, Barzanti e Fittante hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 7-bis.

Entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista è corrisposta alle regioni una anticipazione fino al limite massimo del 50 per cento a copertura parziale delle spese sostenute in applicazione di leggi regionali attuative della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e di delibere dei consigli regionali, da prelevarsi dal Fondo di cui alla medesima legge 15 ottobre 1981, n. 590.

7. 2.

MARIO TOMA. Voglio far presente che il nostro emendamento 7. 1 scaturisce dall'incontro avuto dalla Commissione con una delegazione dei lavoratori agricoli; erano presenti quasi tutti i gruppi politici, comunque vi era senz'altro, oltre al nostro gruppo, anche quello democristiano e quello socialista. Abbiamo assicurato ai lavoratori agricoli il nostro intervento anche sul problema che fu sollevato e che ci fu sottoposto durante l'incontro, oltre alla solidarietà formale che esprimemmo in quella sede.

Ora, ci sembra che si debba passare anche alla solidarietà sostanziale; per tale motivo abbiamo presentato l'emendamento.

So già che i colleghi degli altri gruppi non accoglieranno inviti in questo senso, però per coerenza con quanto i gruppi presenti nell'incontro espressero verso i lavoratori agricoli, occorre presentarlo, e noi lo abbiamo fatto.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Esprimo parere contrario:

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 7. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Ianni ed altri.

GIAN CARLO BINELLI. Mi è sembrato di sentire il relatore chiedere al Governo cosa rispondere, cioè la motivazione. Devo dire che non mi convincono né questa motivazione a bassa voce anticipata dal relatore, né tanto meno le dichiarazioni del ministro nella sua precedente replica, quando cioè ha detto che, in realtà, questa misura è superflua, quanto meno perché le regioni spesso mandano deserte le riunioni.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Questo è un ostacolo da superare.

GIAN CARLO BINELLI. Sono ostacoli che rendono nulle le riunioni e che provocano difficoltà nel decidere in tempi rapidi, come invece propone questo articolo aggiuntivo. È molto grave il fatto che qualche volta manchi il numero legale nelle riunioni degli assessori regionali ed è molto grave il contenzioso, che le regioni hanno nei confronti dello Stato, per somme anticipate sulla base della legge n. 590 e che lo Stato non ha ancora restituito e che, probabilmente, non restituirà mai più.

Proprio questa situazione concreta — non teorica — che si è creata ha determinato che il numero delle regioni che normalmente anticipavano quattrini sulla base della legge n. 590 — per conto dello Stato — è diminuito rispetto ai primi anni di applicazione della stessa legge; è diminuito proprio perché nessuna regione è disponibile a correre rischi di questo tipo.

Il rischio è che, dopo che è stata modificata la legge n. 364 con la legge n. 590, vi siano conseguenze anche dal punto di vista penale per quegli assessori regionali che sono costretti tutti gli anni a riportare come credito una somma anticipata e che non viene regolarmente rimborsata da parte dello Stato secondo la legge n. 590. Sono artifici che le regioni sono costrette a fare. So bene queste cose perché l'assessore all'agricoltura della mia regione più volte, di fronte alle organizzazioni professionali che reclamavano l'anticipazione, ha dovuto far presente questa situazione di difficoltà reale a poter giustificare l'anticipazione stessa, stante il fatto che poi il rimborso non avveniva in tempo utile, e richiamando i pericoli che poteva correre.

L'altra ragione per la quale abbiamo presentato questo emendamento è che non solo bisogna impedire che diminuisca il numero complessivo delle regioni che fanno anticipazioni per conto dello Stato, ma anche perché, in una certa misura, bisogna aiutare quelle regioni che non hanno mai anticipato le somme in base alla legge n. 590 (penso soprattutto a molte regioni del centro e del sud). Si può riuscire nell'intento di sollecitare queste regioni se nella legge è previsto che lo Stato è disponibile ad anticipare i fondi di almeno il 50 per cento, senza ricorrere alle lunghe pratiche previste dalla legge n. 590.

Non essendovi problemi di spesa né altri ostacoli burocratici, e trattandosi soltanto di rendere più attivi gli assessori regionali affinché partecipino alle riunioni, credo che questo articolo aggiuntivo possa essere approvato; tra l'altro, discutendo informalmente con i colleghi del gruppo democristiano (compreso il relatore), mi sembra che essi fossero d'accordo.

MORENO BAMBI, *Relatore*. In linea di principio il tema posto dal collega Binelli non ci trova insensibili. Mi domando però se sia questa la sede opportuna per tali proposte: dalla legge n. 590 infatti mi sembra che emerga che non è sufficiente ritoccare questo articolo. Il problema è di vedere in che modo ci si attesta sui riparti, quali saranno le propensioni delle

diverse regioni, su cosa si basi l'anticipazione del 50 per cento. Si tratta di problemi che verrebbero a galla al momento dell'applicazione della legge.

GIAN CARLO BINELLI. Vorrei sentire anche il parere del Governo per vedere se vi sono elementi in base ai quali si può dire che la legge così come si presenta può fornire una soluzione. In questo caso non porrei altri problemi.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Questa proposta risulta innovativa nei confronti del primo comma dell'articolo 3 della legge n. 590. Ricordo che due volte all'anno (il 30 settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo) il Ministero dell'agricoltura, previo parere della Commissione interregionale, provvede al riparto delle somme. In questo modo non esisterebbe più una valutazione « comparata » generale, ma vi sarebbe la diretta corresponsione del 50 per cento su semplice presentazione della documentazione di ogni regione.

L'esperienza determinatasi nel campo di applicazione della legge n. 590 dimostra la necessità che tale valutazione comparata sussiste per evitare il rischio di sprecazioni fra le singole regioni. Il principio che qui si vorrebbe introdurre mi preoccupa fortemente perché si prenderebbe per buona la valutazione della singola regione senza una stima di carattere generale perequativa rispetto all'erogazione delle somme. In realtà vanno applicati criteri che siano il più possibile omogenei. Pertanto, pur comprendendo le ragioni esposte dal collega, non mi sento in grado di mettermi su questa strada; tra l'altro, in questo modo, non avrebbe più senso il parere della commissione interregionale relativamente alla ripartizione delle somme.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Mi associo alle considerazioni del ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 7-bis, contrari il relatore ed il Governo.

(E respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, è sostituito dal seguente:

« Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, a prorogare per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo globale, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche ».

Gli onorevoli Lobianco, Andreoni, Zambon, Zaniboni, Bruni, Zuech, Mora e Rabino hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestati ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti, singoli o associati ».

MORENO BAMBI, *Relatore*. Sono favorevole.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Lobianco ed altri, favorevoli il relatore ed il Governo.

(E approvato):

Propongo alla Commissione di rinviare la votazione dell'articolo 8. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, si applicano le provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, il cui importo viene elevato fino a lire cinque milioni nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire venticinque milioni.

In alternativa alle provvidenze indicate nel precedente comma possono essere concessi alle piccole e medie imprese, individuali e sociali, e agli artigiani, finanziamenti agevolati quinquennali, fino a concorrenza dell'ammontare del danno, per la riparazione e riattivazione degli impianti e la ricostituzione delle normali scorte di esercizio, al tasso di interesse pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le domande di finanziamento agevolato debbono essere presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri di cui al primo comma del presente articolo, ad un istituto di credito abilitato ad esercitare il credito a medio termine a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, corredate di una perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Le predette domande sono soggette, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle prescrizioni concernenti la occupazione e di tutte le altre non compatibili con il presente articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo.

Le provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano anche alle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, site nei comuni di Guidonia, Roma, Sant'Angelo Romano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro.

Per le finalità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 22 miliardi. Per le finalità di cui al comma quarto, è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 8 miliardi.

Gli onorevoli Cardinale, Grassucci, Binelli, Ianni e Cocco hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « il cui importo viene elevato fino a lire cinque milioni » *con le seguenti:* « nella misura del 90 per cento del danno accertato e comunque non superiore a lire cinque milioni ».

9. 1.

Gli onorevoli Cardinale, Grassucci, Binelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma aggiungere dopo le parole: « ammontare del danno » le seguenti: « ivi compresi i miglioramenti apportati ».

9. 2.

Gli onorevoli Cardinale, Grassucci, Binelli, Ianni e Cocco hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« Il tasso di interesse di cui al precedente comma è pari al 10 per cento del tasso di riferimento nel caso in cui la riattivazione delle strutture, degli impianti e dei processi produttivi avvenga con introduzioni di rilevanti innovazioni tecnologiche ».

9. 3.

EMANUELE CARDINALE. Rilevo che anche questo è un provvedimento *omnibus*. Sarebbe stato meglio fare due provvedimenti separati, magari emanati con decreto e discussi nelle Commissioni competenti o nelle Commissioni riunite. Non abbiamo inteso ritardare l'entrata in vigore del provvedimento, chiedendo lo stralcio dell'articolo 9 che riguarda le provvidenze a favore delle industrie danneggiate, e ci siamo limitati, anche per lasciare aperta la strada per la discussione della nostra proposta di legge n. 2602, a presentare tre emendamenti che illustro molto brevemente.

Poiché la dizione contenuta nel primo comma dell'articolo 9 può significare che, indipendentemente dall'entità del danno, vengono dati cinque milioni a chiunque, con l'emendamento 9. 1 si ripristina la vecchia norma con l'aggiornamento della cifra per quanto previsto nella legge n. 50 del 1952 e in quella successiva n. 826 del 1980.

Nell'emendamento 9. 2 si prevede la concessione di finanziamenti agevolati an-

che per i miglioramenti apportati nella ricostruzione delle aziende danneggiate.

In base all'emendamento 9. 3, che è il più delicato, nel caso in cui vengano introdotte sostanziali innovazioni nella ricostruzione del processo produttivo, il tasso di interesse viene ulteriormente ridotto e portato al 10 per cento del tasso di riferimento.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 9. 1.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è favorevole.

GIACOMO ROSINI. Vorrei che si recepisse il parere della XII Commissione industria.

PRESIDENTE. Il primo e terzo emendamento lo recepiscono.

Pongo in votazione l'emendamento Cardinale ed altri 9. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(E approvato).

Passiamo all'emendamento 9. 2.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Sono contrario.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Esprimo parere contrario anche perché pare abbastanza stravagante che al risarcimento del danno si aggiunga anche la copertura per i miglioramenti apportati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cardinale ed altri 9. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(E respinto).

Passiamo all'emendamento 9. 3.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Con questo emendamento s'introduce una nuova fascia di tassi, dell'1,60 per cento, che viene praticamente messa a disposizione di un

settore. Infatti, avendo oggi un tasso di riferimento del 16 per cento, il 10 per cento di questo tasso dà una fascia all'1,60 per cento. Mi rimetto al parere del Governo.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Faccio due osservazioni su questo emendamento. La prima è che mi pare piuttosto eccessivo scendere ad un livello di tasso di interesse poco più che simbolico. La seconda, che ha maggiore rilievo, è questa: ho il forte timore che si tratti di una provvidenza illusoria perché, mentre il disposto dell'articolo 9 affida agli istituti di medio credito l'applicazione semplice delle disposizioni contenute in tale articolo, qui s'introduce una valutazione in più, che è quella della rilevante innovazione tecnologica inserita nella riattivazione delle strutture. Ho amministrato all'industria la legge numero 46. Non vorrei che le disposizioni del ministro dell'industria, che dovrebbero essere riferite con una ulteriore modifica a questo emendamento aggiuntivo, fossero talmente complicate da scoraggiare gli operatori a ricorrere ad una provvidenza che, a mio giudizio, è ampiamente coperta da quella del 25 per cento del tasso di riferimento che vale per la generalità dei casi. Sono delle finenze agevolative che comportano una tale difficoltà procedurale che mi paiono molto illusorie. Per questo sarei contrario all'emendamento.

GIORGIO FERRARI. Voglio solo esprimere la mia perplessità non tanto sul tasso del 10 per cento rispetto a quello del 25 per cento, che poteva essere incentivante all'innovazione. Vorrei evitare che si ricorresse ad altre leggi in cui addirittura c'è il contributo a fondo perduto del 25 per cento. Quindi, non mi scandalizza questo.

Piuttosto, sembra estremamente indeterminata l'espressione « rilevanti innovazioni tecnologiche »: in genere l'aggettivo rovina le leggi. Che significato ha questa espressione rispetto ad un tutto? La norma è troppo generale e generica, dovrebbe essere formulata meglio.

GIACOMO ROSINI. Chiedo scusa al presidente, al ministro e ai colleghi se prendo la parola in questo momento; ma dato che il relatore si è rimesso alla Commissione, vorrei formulare un interrogativo e qualche considerazione, per poi adeguarmi disciplinatamente al volere della Commissione.

Il collega Zuech prima sussurrava che questo è un provvedimento riguardante un intervento a fronte di calamità, e non per l'innovazione tecnologica: l'osservazione è molto puntuale, però è anche vero (e qui è stato osservato) che alla fine viene fuori un provvedimento *omnibus*. Allora, signor ministro, il discorso è questo: noi abbiamo in via di esaurimento in questo nostro paese i provvedimenti stabiliti dalla legge n. 696, che concede il 25 per cento di contributi a fondo perduto per le aziende che procedono all'acquisto di macchinari. Addirittura, in sede applicativa si è riconosciuto questo contributo del 25 per cento ad aziende che abbiano acquistato all'estero, a condizione che quel tipo di macchine non venga prodotto in Italia, e quindi abbiamo dato un contributo di questa rilevanza all'importazione. Può esistere una situazione nella quale, a fronte di una calamità, un imprenditore decide — dal momento che deve ricostruire — di procedere ad una innovazione dal punto di vista tecnologico. Mi chiedo se sia giusto che un intervento dello Stato in questo settore lasci cadere questa possibilità, per cui questi imprenditori non innovano perché non sono posti sullo stesso livello di altri imprenditori. Si tratta solo di un dubbio; ho chiesto scusa al presidente perché io faccio parte di un'altra Commissione e non sempre si riesce ad essere aggiornati. Credo che con una norma più specifica per questi imprenditori ci potrebbe essere la possibilità di un finanziamento con copertura, la legge n. 92, non ricordo di quale anno, prevede dei finanziamenti. Per questo sarei confortato se lei, signor ministro, mi dicesse che comunque non è possibile migliorare questo testo.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei fornire

un chiarimento all'onorevole Rosini. La questione di cui stiamo discutendo è esattamente in alternativa alle disposizioni del primo comma dell'articolo 9, che include il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 6 della legge n. 826 del 1980; in alternativa a queste provvidenze possono essere concessi i mutui agevolati quinquennali fino alla concorrenza dell'ammontare del danno, per la riparazione e la riattivazione degli impianti e la ricostituzione delle scorte di esercizio. Ma mentre il testo dell'articolo 9 per questo secondo caso prevede un tasso di interesse pari al 25 per cento del tasso di riferimento, con l'emendamento 9. 3 si riduce questo tasso al 10 per cento quando ci sono rilevanti innovazioni tecnologiche.

GIACOMO ROSINI. Non mi riferivo a questo emendamento, ma ponevo un interrogativo.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. C'è un contributo a fondo perduto previsto dalla legge n. 826 del 1980.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Sull'emendamento 9. 3 esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 9. 3, contrari relatore e Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testé apportata.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Alle imprese operanti nel settore della lavorazione, del commercio all'ingrosso e della esportazione del comparto florovivaistico ed orticolo, esercenti nelle zone riconosciute danneggiate dalle calamità naturali del dicembre 1984 e gennaio 1985

ai sensi della legge 15 ottobre 1981, numero 590, e che commercializzino in forma prevalente prodotti provenienti da aziende agricole site nelle medesime zone e mantengano gli occupati alla data dell'evento calamitoso, è concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi così sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del biennio successivo al periodo di sospensione.

Limitatamente al 1985, alle aziende esportatrici dei comparti floricolo ed orticolo, site nelle zone colpite dalle calamità naturali del dicembre 1984 e gennaio 1985 e che commercializzino in forma prevalente prodotti provenienti da aziende agricole site nelle medesime zone, sono estesi i benefici della Cassa per l'integrazione dei salari di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, per un massimo di 180 giorni.

Gli onorevoli Rindone, Fittante e Toma hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo e secondo comma, dopo le parole: « florovivaistico ed orticolo » aggiungere la parola: « agrumicolo ».

10. 1.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Vorrei che l'onorevole Rindone mi spiegasse meglio il significato dell'emendamento. L'articolo 10 va in direzione di quelle aziende che sono prive di qualsiasi prodotto da commerciare, perché nel campo floricolo non c'è più materiale da commercializzare, quindi le aziende che commercializzano all'estero sono in difficoltà. Se la stessa situazione si è verificata per gli agrumi sono favorevole, se questa situazione non si è verificata questa norma non ha senso.

SALVATORE RINDONE. Abbiamo avuto una perdita di prodotto che va dal 50 al 70 per cento per la gelata e la grandinata, quindi non si capisce perché dovremmo escludere queste aziende che, tra l'altro, sono aziende commerciali. D'altro can-

to, proprio ad Acireale c'è stato un convegno in cui è stata sollevata tale questione.

GIORGIO FERRARI. Vorrei un chiarimento, perché l'abbiamo chiesto nel parere della Commissione lavoro e stiamo parlando di interventi nel settore dell'industria. Fra le aziende del settore agricolo abbiamo previsto la dilazione dei contributi; anche qui c'è la dilazione dei contributi, che evidentemente si riferisce ad un settore diverso dall'agricoltura, ma allora è necessario prevederlo. Ritengo opportuno specificare « alle aziende non appartenenti al settore agricolo »; l'abbiamo inserito nel parere come osservazione, e mi sembra che dovrebbe essere recepita; altrimenti non si sa a chi ci si riferisce.

GIACOMO ROSINI. Chiedo una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,25, è ripresa alle 17,35.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Ho già espresso il mio parere sull'emendamento Rindone, e lo confermo: nella misura in cui mi si dimostri che le aziende che operano nel settore della commercializzazione del prodotto (che hanno costi fissi e di gestione che non sono rimarginati dall'attività commerciale nel settore agricolo) siano in difficoltà perché manca il prodotto, il parere è favorevole; nella misura in cui non mi si dimostri questo, il parere è contrario.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'articolo 10 individua un caso molto preciso, ed è quello di due settori di produzione agricola in cui si registra frequentemente, soprattutto in caso di calamità naturali di questo tipo, scarsità di prodotto. Allora

si è considerato il caso di imprese che operano a valle della produzione agricola, cioè nel settore della lavorazione, confezionamento, commercio all'ingrosso ed esportazione, imprese che devono mantenere la loro massa occupazionale e che si trovano, paradossalmente, senza prodotti da lavorare, commercializzare ed esportare.

Questa situazione — si tratta di un dato sicuro — si verifica in coincidenza con quanto avvenuto in dicembre ed in gennaio nei settori florovivaistico e non ortofrutticolo, ma esclusivamente orticolo, anche perché — diciamo la verità — nel mese di gennaio sulle nostre piante non si trovavano molti frutti pendenti.

È un provvedimento che ha questa caratteristica specifica: il settore agrumicolo è del tutto simile al frutticolo, che è quindi opportunamente distinto da quello orticolo. Allora, per questi settori si dà una provvidenza tutta particolare, ritagliata sulla specifica situazione. Non mi risulta, del resto, anche dai dati che ormai conosco abbastanza del settore agrumicolo che si determinino fatti di scarsità di prodotto, semmai abbiamo, al contrario, un fenomeno di eccedenza, anche quando ci troviamo di fronte ad eventi calamitosi.

SALVATORE RINDONE. All'inizio della produzione il prezzo delle arance sulla pianta era intorno alle 250-300 lire; dopo la gelata e la grandinata, questo prezzo è salito a 1.200-1.300 lire, in quanto manca il prodotto. Il cinquanta per cento della produzione è caduto a terra e l'altro cinquanta per cento è danneggiato. Molte aziende si trovano nella condizione di licenziare del personale o di mantenere gli organici attraverso la dilazione di una parte dei contributi oppure di usufruire della cassa integrazione: in questo modo si è potuto evitare di avere una situazione di crisi proprio in un settore fondamentale, quale quello della commercializzazione del prodotto.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ritengo sia più opportuno mantenere la provvidenza solo per quei settori che inequivocabilmente hanno avuto dei danni rilevanti; per il settore agrumicolo vi sono altre provvidenze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 10. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

L'onorevole Giorgio Ferrari ha presentato due nuovi emendamenti:

Al terzo rigo, dopo la parola: « esportazione », aggiungere le parole: « dei prodotti ».

10. 2.

Al quarto rigo, dopo la parola: « orticolo », aggiungere le parole: « non già appartenenti al settore agricolo ai fini previdenziali ».

10. 3.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10. 2.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 10. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 10. 2, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 10. 3.

MORENO BAMBI, *Relatore*. Sono contrario perché vi sono molte imprese associative, cioè cooperative che svolgono attività specifiche nel campo della commercializzazione dei prodotti, che si trovano nelle stesse condizioni delle imprese singole. Quindi, questa formulazione non è accettabile.

GIORGIO FERRARI. La legge n. 240 del 1984 stabilisce quali sono le imprese classificate agricole ai fini previdenziali e quali non agricole: quando più del 50 per cento dei prodotti proviene dai soci, le imprese sono classificate agricole. Queste beneficiano delle provvidenze di cui agli articoli 5, 6 e 7 del provvedimento al nostro esame, ma la *ratio* dell'articolo 10 mi sembra sia quella di comprendere anche le imprese non agricole, altrimenti sarebbe un doppione. È un chiarimento necessario, perché non si sa a chi spettino queste provvidenze. Nell'articolo 10 si dice: « e che commercializzino in forma prevalente prodotti provenienti da aziende agricole site nelle medesime zone ». Questo vuol dire che si tratta di imprese non agricole, altrimenti non si capisce la *ratio* dell'articolo 10.

FILIPPO MARIA PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Userei qualche cautela nella materia toccata dall'emendamento 10. 3, perché dobbiamo confrontare comparativamente gli articoli 5 e 10. L'articolo 5 parla con estrema chiarezza di aziende agricole singole o associate. Queste possono avere la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento e possono fruire della rateizzazione nell'arco del quinquennio successivo al periodo di sospensione. L'articolo 10 invece parla di imprese; non menzionando di quale impresa si tratta, a mio giudizio si comprendono anche le imprese non agricole, perché quelle agricole hanno il beneficio maggiore previsto dall'articolo 5. Si può dare però il caso che tra queste vi siano imprese anche con la qualifica di impresa agricola. Allora, secondo me, è interessante mantenere l'unitarietà dei due commi dell'articolo 10 perché, onorevole Ferrari, è vero che si dovrebbe dedurre, per l'analisi differenziale rispetto all'articolo 5, che queste imprese sono non agricole, però, in base al secondo comma dell'articolo 10, le aziende esportatrici del comparto floricolo ed orticolo potrebbero essere anche aziende classificate come agri-

cole. Preferisco non inoltrarmi in un terreno che è di difficilissima interpretazione perché, a seconda delle diverse leggi, vi sono aziende classificate o no come aziende agricole. Lascerei il testo così com'è, perché è perfettamente chiaro che in questo caso si tratta di imprese, senza bisogno di stabilire se siano imprese agricole o non agricole.

GIORGIO FERRARI. L'errore sta nell'articolo 5, in cui bisognerebbe aggiungere le parole: «ed equiparate ai fini previdenziali».

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNI. Sono d'accordo sulle osservazioni svolte dal ministro e dal relatore. Se l'articolo 5 già opera per le cooperative agricole, è ultroneo sostenere l'esclusione nell'articolo 10. In alcuni casi queste possono aver accettato di pagare i propri dipendenti sul campo della cooperazione come dipendenti industriali, perché dobbiamo tener presente che, in base ad accordi aziendali, alcune cooperative hanno finito col corrispondere ai propri associati contributi di tipo industriale, per cui non è giusta l'esclusione. Mi pare che la legge n. 240 del 1984 preveda che in questi casi rimanga il trattamento migliore stipulato in sede di accordo aziendale. In questo caso una cooperativa di tipo agricolo che faccia esportazioni potrebbe ricadere nell'articolo 10 mentre, se ricade nell'articolo 5, non contrasta con esso, per cui è preferibile lasciare il testo così com'è.

GIAMPAOLO MORA. Nel primo comma dell'articolo 10 si parla di imprese e nel secondo di aziende. Non ho bisogno di ricordare a così eletto consesso che l'azienda in senso giuridico-legislativo è il complesso dei beni attraverso cui si organizza l'impresa, ma il soggetto di diritti e di doveri è l'impresa e non l'azienda, anche se nel linguaggio corrente azienda è sinonimo di impresa. In sede di coordinamento, ove questo non comporti stravolgimenti giuridico-concettuali, sarebbe bene parlare sempre di imprese. Anche a proposito

dell'impresa con le più piccole dimensioni, quella diretto-coltivatrice, si parla di azienda e non di impresa. Questa raccomandazione riguarda l'articolo 10 ma, se rileggesimo tutto il provvedimento, ci accorgemmo che una volta si parla di impresa e una volta di azienda, con una imprecisione terminologica che *una tantum* sarebbe bene eliminare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ferrari Giorgio 10. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

Nella legge 15 ottobre 1981, n. 590, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« ART. 6-bis. — Per il ripristino e la ricostruzione delle opere edilizie danneggiate a seguito delle calamità naturali o delle avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e per le quali sia richiesto il rilascio della concessione edilizia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il contributo di concessione, di cui all'articolo 3 della stessa legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per lire 200

miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e, per lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « difesa del suolo ».

All'onere di lire 30 miliardi, derivante dall'attuazione dell'articolo 9 della presente legge per l'anno 1985 e di lire 30 miliardi per ciascuno dei quattro anni successivi, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli onorevoli Cocco, Ianni, Binelli e Fittante hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere di 500 miliardi, derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 4-ter, e di 100 miliardi derivante

dall'attuazione degli articoli 5, 6 e 7 si provvede mediante la corrispondente riduzione del capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985 ».

12. 1.

L'emendamento è precluso dalle precedenti votazioni.

Pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Nel ringraziare il signor ministro, il signor sottosegretario, i colleghi, il segretario e gli stenografi per la fatica sostenuta, rinvio il seguito della discussione alla seduta di mercoledì 17 aprile alle ore 9.

La seduta termina alle 17,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO